

# INDICE

**Introduzione p. 2**

## **CAPITOLO PRIMO: Il mercenario, un approccio storico**

*1.1 I mercenari dell'epoca antica p.5*

*1.2 I mercenari dal Medioevo alla Guerra dei Trent'anni p.6*

*1.3 Ordine vestfaliano e progressiva scomparsa dei mercenari p.10*

*1.4 Cani da guerra: i mercenari nell'epoca della decolonizzazione p.13*

## **CAPITOLO SECONDO: L'attuale espressione del mercenarismo: analogie e differenze**

*2.1 Definizione convenzionale di "mercenario" p.15*

*2.2 Alcuni mutamenti nel sistema internazionale p.20*

*2.3 Private Military Companies e Private Security Companies p.23*

*2.4 Il Documento di Montreaux e l'ICoc p. 28*

## **CAPITOLO TERZO: Il caso italiano**

*3.1 PSC e PMC in Italia: quadro normativo p. 35*

*3.2 Il caso Presidium e la giurisprudenza italiana in materia p.37*

*3.3 Le agenzie di sicurezza privata p.40*

*3.4 La posizione della politica p.41*

*3.5 Il rapporto tra le aziende italiane e le PSC p.42*

*3.6 La risposta dello Stato: i Nuclei Militari di Protezione (NMP) p.43*

*3.7 L'opzione civile: le guardie particolari giurate (GPG) p.44*

*3.8 Risultati attuali e prospettive future p.46*

*3.9 Intervista all'ammiraglio Gianpaolo Di Paola p.47*

**Conclusioni p.51**

**Bibliografia p.53**

**Sitografia p.55**

## INTRODUZIONE

La ricerca scientifica che mi propongo di svolgere verte attorno ai seguenti interrogativi: qual è il ruolo e il profilo del mercenario in epoca attuale? Come interpreta l'Italia il ruolo del moderno mercenario? Alla luce degli eventi che hanno di recente caratterizzato la vita politica del nostro Paese, perché non si è ancora deciso di affidare alcune funzioni periferiche (per esempio la difesa privata all'estero) ad agenzie che si occupano dell'addestramento, del reclutamento e della gestione di "esperti della guerra"? Ancora: intraprendere una simile strada costituirebbe un abbattimento dei costi politici per le operazioni militari italiane all'estero?

Nel primo capitolo mi occuperò di tracciare gli aspetti fondamentali che hanno caratterizzato la figura del mercenario attraverso la storia. Parlerò del suo impiego in epoca antica, e del rapido declino di tale impiego a partire dalla fine del XVIII secolo. Mi soffermerò poi su un periodo in cui l'industria della "violenza privata" ha conosciuto nuovo vigore: quello della decolonizzazione durante la seconda metà del '900.

Oltre ad identificare il mercenario -di cosa si occupava e perché- tenterò di rispondere ad una domanda: perché la prassi di fare affidamento all'apporto tattico delle forze prezzolate è andato scemando nell'epoca degli Stati Nazionali.

Analizzerò il problema da un punto di vista strategico: se cioè le forze nazionali si rivelarono essere più efficienti e leali alla propria causa rispetto a quelle delle compagnie di ventura, affidandomi alle evidenze storiche di periodi che spaziano dall'epoca romana a quella napoleonica.

Mi concentrerò poi sull'aspetto morale della questione: se cioè l'utilizzo dei mercenari sia pur sempre rimasto una scelta tatticamente vantaggiosa, ma dal peso politico insostenibile. A tale proposito cercherò di rilevare un'eventuale correlazione tra la nascita dello spirito nazionale, la regolarizzazione degli eserciti e il ricorso sempre minore -per non dire assente- ai corpi mercenari.

Affinché la ripulsa nei confronti del mercenario possa costituire un *fil rouge* che spiega come sia rimasto invisibile attraverso i secoli, ed utilizzato infine solo da stati con istituzioni mal radicate,

illustrerò alcuni casi storici come quello inglese nella guerra contro l'esercito americano.

Nel secondo capitolo illustrerò la legislazione internazionale resa necessaria dalle esperienze negative che la comunità degli Stati ha attraversato nel corso dei secoli. Identificherò poi la nuova veste entro la quale il mercato dell'expertise militare privato si è presentato dagli anni '90 e continua a presentarsi: le Private Military Companies e le Private Security Companies.

I “nuovi mercenari” sembrano avere ben poco a che vedere con i *tagliagole* del passato, essendo inquadrati in strutture di stampo imprenditoriale multinazionale, che offrono una vasta gamma di servizi, spaziando dalla partecipazione diretta alle ostilità all'addestramento di forze di polizia, alla scorta a convogli per il trasporto di medicinali o generi di prima necessità in zone a rischio. Una volta tracciate luci e ombre di PMC e PSC, una volta inquadrati i loro vari utilizzi nello spazio e nel tempo, mi occuperò di analizzare la disciplina internazionale contro il mercenarismo -nata dalle sopracitate ragioni storiche- e la sua efficacia nei confronti di imprese le cui funzioni possono passare dalle più nobili alle più perniciose, incluse nello stesso listino prezzi.

Cercherò quindi di identificare il problema nel sovrapporre le nuove PMC e PSC ai mercenari delle passate legislazioni (l'art. 47 del Protocollo I del 1977 e la Convenzione di Ginevra del 1989): tali agenzie hanno bisogno infatti di essere regolate al fine di poter fornire servizi utili alla difesa, e non perpetrare efferate violenze, in grado di minare gli equilibri politici. A tale scopo farò riferimento anche ai primi segnali positivi, rappresentati dalla realizzazione del Documento di Montreaux e del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoC)

Nel terzo capitolo gli interrogativi della mia ricerca si ricollegheranno alle risposte date dal nostro Paese: l'utilizzo di corpi della Marina Militare per la difesa di navi mercantili italiane in zone ad alto rischio, anziché l'appalto a privati, e la disciplina di quest'ultimo in casi specifici. Il caso dell'Enrica Lexie, conclusosi con il fermo in India di due fucilieri del Battaglione San Marco, è costato molto caro al nostro Paese: perdere un contractor -interamente gestito, armato ed addestrato da un ente privato che ne ha completa responsabilità- ha un peso assai differente rispetto alla possibilità di perdere, o vedere imprigionato un proprio militare, un rappresentante dello Stato la cui figura suscita coesione nell'opinione pubblica e condanna nei confronti dello Stato che si dimostri poco affidabile nel gestirlo.

È dunque così preferibile -per motivi di affidabilità o credibilità internazionale che affondano le proprie radici in un'epoca passata- bocciare *in toto* le capacità di apporto strategico a basso costo politico di un'agenzia privata? Considerati infine gli apporti positivi e negativi che l'utilizzo delle forze private ha dato in passato e quelli che continua a dare nel presente, considerate le possibilità di diminuire i costi politici di alcune operazioni richiedenti la messa in sicurezza di soggetti privati (con l'adeguata supervisione dello Stato) la tesi si arricchirà dell'opinione dell'Ammiraglio Giampaolo Di Paola, ex Ministro della Difesa durante il governo Monti, che illustrerà se sia effettivamente possibile -o auspicabile- l'adozione di una simile prassi.

## CAPITOLO I

### Il mercenario, un approccio storico

#### 1.1 I mercenari dell'epoca antica

A livello etimologico il termine “mercenario” deriva dal latino *mercenarius*. Risulta essere composto dal prefisso *merces*, indicante una ricompensa (*merèri* in latino significa “guadagnare”) e dal suffisso d'agente *-arius*, indicando nel suo senso più ampio *colui che offre una prestazione professionale in cambio di denaro*. Tuttavia, praticamente sin da principio, tale servizio venne ad identificarsi con l'attività bellica, e dunque quella dei mercenari non fu mai una qualsiasi categoria di lavoratori a pagamento, ma una specifica classe di uomini che si dedicavano a fornire la propria abilità nell'arte del combattimento. L'idea di fare affidamento su corpi prezzolati per implementare la propria capacità offensiva ha accomunato le società più distanti tra loro nello spazio e nel tempo, e le testimonianze del passato confermano che questo fenomeno sia <<una costante della Storia quanto la guerra stessa>>. <sup>1</sup> Già durante la battaglia di Qadeš del 1279 a.C. che lo vide contrapposto all'esercito ittita di Muwatalli II, il faraone Ramesse II impiegò 520 guerrieri Shardana come guardia personale <sup>2</sup>, e nell'epoca delle *pòleis* non sono rari i casi come quello del militare ateniese Ificrate, al quale durante la battaglia del Lecheo (393 a.C.), venne affidato il comando di truppe mercenarie di *peltasti*. Questo rappresentò un'evoluzione rispetto alla pratica dei governanti di formare il proprio esercito esclusivamente attraverso cittadini pressoché impreparati alla guerra (con l'eccezione di quelli spartani), e l'apporto tattico di questi professionisti della guerra sull'efficacia delle armate greche li rese ancora più largamente impiegati ed apprezzati. <sup>3</sup> Arriano di Nicomedia riferisce che Alessandro Magno ne trovò schierati 8.000 nell'esercito persiano durante la battaglia del Granico (334 a.C.) <sup>4</sup> e altre fonti ne contano addirittura 30.000 in quella di Issos (333 a.C.). <sup>5</sup> Per quanto entrambe si siano concluse in favore del Macedone, questi dovette apprezzare a tal punto la pratica di “importare” le specialità militari dei soldati di ventura, da farli combattere in seguito al fianco dei propri uomini, affinché ne apprendessero le abilità. <sup>6</sup> A Cartagine l'impiego di mercenari era così ampio che quando al termine della Prima Guerra Punica

---

<sup>1</sup>Orto, A. (2013) *Come si privatizza una guerra: il caso iracheno*, LUISS

<sup>2</sup>Melis, L. (2002) *Shardana: i popoli del mare*

<sup>3</sup>Mockler, A. (2012) *Storia dei mercenari. Da Senofonte all'Iraq*, Odoya

<sup>4</sup>Arriano (2004) *Anabasi di Alessandro*, Mondadori

<sup>5</sup>Frediani, A. (2004) *Le grandi battaglie di Alessandro Magno*, Newton Compton

<sup>6</sup>V. nota 1

(241 a.C.) le finanze della città sconfitta, logorate dai costi bellici e di riparazione, non furono in grado di tenere fronte al pagamento dei soldati Celti, Libici, Baleari e Iberici, questi costituirono un pericolo per l'ordine pubblico tanto consistente e recidivo da passare alla storia come "Rivolta dei mercenari" (durata sino al 238 a.C.). I mercenari trovarono impiego meno ampio nell'Impero Romano d'Occidente, poiché la coscrizione obbligatoria consentiva già di attingere ad un bacino umano distribuito su un vastissimo territorio. Ironicamente è al colpo di Stato del generale Flavio Odoacre, alla testa di un esercito di mercenari germanici, ciò a cui dobbiamo la deposizione dell'imperatore Romolo Augustolo (476 d.C.)<sup>7</sup>, ossia l'evento che per molti storici rappresenta lo spartiacque fra età antica e Medioevo. Una nuova importanza politica investì quelli che erano stati semplici combattenti prezzolati, donando loro una centralità che li avrebbe accompagnati per lungo tempo.

### 1.2 I mercenari dal Medioevo alla Guerra dei Trent'anni

Sebbene abbiano rappresentato la *pars destruens* dell'Impero Romano d'Occidente, i mercenari ebbero maggior fortuna in quello d'Oriente: difatti all'epoca del suo massimo splendore, sotto Basilio II, la Guardia Variaga, di origine normanna, costituiva la forza d'élite di Bisanzio (988 d.C.). L'avanzata dei mercenari proseguì attraverso il Medioevo e conobbe particolare rilievo a partire dal XII secolo, in piena epoca feudale, giacché in tale contesto furono spesso preferiti ai soldati regolari. Analogamente a quanto accadeva con le armate dei *politai* nell'antica Grecia, gli eserciti feudali erano solitamente di scarsa qualità e fortemente indisciplinati<sup>8</sup>, mentre i mercenari presentavano il vantaggio dell'addestramento e dell'esperienza, spesso in ambiti specialistici<sup>9</sup>. In più la conduzione di campagne di lunga durata era ostacolata da periodi di servizio molto brevi:<sup>10</sup> in Inghilterra, ad esempio, i cavalieri erano obbligati a servire per soli quaranta giorni all'anno. I sistemi finanziari vennero quindi sviluppati allo scopo di superare gli inefficaci obblighi feudali e permettere il noleggio di truppe forestiere. Da questa sovrapposizione nacque la pratica dello *scutagium*, per mezzo della quale ai servitori era concesso di sottrarsi agli obblighi militari versando una somma in denaro. Comparve in Inghilterra a partire dal 1100, e fu successivamente implementata da Enrico II, sino a divenire una vera e propria forma di tassazione, i cui ricavi erano impiegati per il pagamento

---

<sup>7</sup>Ambrosioni A., Zerbi P. (1992) *Problemi di storia medievale*, Vita e Pensiero

<sup>8</sup>Preston, R. & Wise, S. (1979) *Men in arms*, Harcourt College Publishers

<sup>9</sup>Hindley, G. (1971) *Medieval Warfare*, Wayland Publishers

<sup>10</sup>Kaeuper, R. (1988) *War, Justice and public order*, Oxford University Press

degli eserciti mercenari<sup>11</sup>. Nel 1291, quando i tre cantoni di Uri, Svitto e Untervaldo si unirono nella Confederazione Elvetica, ogni città svizzera possedeva proprie unità di picchieri. Allorché nelle battaglie di Sempach (1386) e Nafel (1388), le ben più numerose fila degli invasori austriaci vennero sbaragliate da suddette unità, l'efficacia di questi miliziani che combattevano in formazione quadrata divenne leggendaria -e dunque assai richiesta- in tutta Europa. In tal modo, dalla fine del XIV secolo e fino ai primi anni del XVI, il mercato delle truppe mercenarie divenne uno dei principali settori di attività commerciale della Confederazione. Parallelamente ad un periodo di costante conflitto che attanagliava l'intero continente, fecero la propria comparsa le figure di privati -nobili o borghesi- che si occupavano di organizzare i corpi mercenari in veri e propri eserciti su richiesta, fungendo inoltre da intermediari economici tra questi ultimi e i loro clienti. Particolare rilievo ebbe il fenomeno dei *condottieri* in Italia, in cui per la prima volta si può osservare, come formalizzazione dell'accordo, la stipula di un contratto (o *condotta*). Gli eserciti mercenari prosperarono dunque sul fertile terreno dell'instabilità politica europea, trasformandosi in qualcosa di sorprendentemente simile alle società private di *contractors* di epoca attuale. Ed a questo punto vale la pena accennare ad uno degli argomenti cui mi dedicherò più diffusamente nei prossimi paragrafi, ossia la scarsa controllabilità dei mercenari. Questo elemento cominciò a caratterizzare la visione comune del mercenario già poco tempo dopo l'introduzione dello *scutagium*, giacché le cronache di guerra testimoniano una diffusa e crescente preoccupazione nei confronti dei risultati del loro impiego. Come commentò l'ignoto autore delle *Gesta Stephani*, riferendosi alle bande mercenarie portate in Inghilterra proprio da Enrico II

*<<Queste canaglie sacrileghe [...] furono così spudoratamente colpevoli di omicidio e saccheggio ed abomini vari, e così selvaggiamente e brutalmente infuriò la loro sfacciata e incosciente presunzione senza pietà contro ogni cosa [...] che i baroni d'Inghilterra tremarono in completo disgusto per la loro presenza, e non essere in grado di sopportare oltre la loro presunzione suggerì al Duca che avrebbe dovuto permettere loro di tornare a casa.>><sup>12</sup>*

Ancora nel 1215, quando il re d'Inghilterra Giovanni Senzaterra concesse la *Magna Charta Libertatum*, il condiviso timore che i mercenari ancora presenti nel Regno proseguissero nelle proprie efferate pratiche fuori dal contesto militare, determinò che Re Giovanni fosse obbligato ad

---

<sup>11</sup>Mockler, A. (2012) *Storia dei mercenari. Da Senofonte all'Iraq*, Odoya

<sup>12</sup>Autore ignoto (1976) *Gesta Stephani and Regius Anglorum*, Oxford Medieval Texts

espellerli non appena il trattato fosse stato ratificato<sup>13</sup>. Riportando l'adattamento di Godfrey Davis al documento, Re Giovanni avrebbe dovuto <<rimuovere dal regno tutti i cavalieri stranieri, gli arcieri e i loro attendenti e i mercenari al loro seguito, a proprio danno, con cavalli ed armi>><sup>14</sup>. Lungi dal rivelarsi infondati, questi timori non si tradussero in un'efficace e diffusa pratica di allontanamento -o quantomeno controllo- degli eserciti mercenari che si andavano intanto rafforzando e moltiplicando. La nottola di Minerva di hegeliana memoria giunse solo sul far del crepuscolo, ovvero quando le precondizioni di incertezza si concretizzarono in fattuale pericolosità. Ad una simile intemperività si può ricondurre lo spazio di manovra di cui approfittò ad esempio il condottiero Giovanni Acuto, quando minacciò tramite una lettera che avrebbe sottoposto la città di Siena a saccheggio qualora non gli fosse stata versata una somma appropriata.<sup>15</sup> Nella Francia del XII secolo i *routiers* e i *coutereaux* furono soliti depredare le campagne e persino le chiese nell'area del Limosino e dell'Alvernia: il cronista medievale Walter Map li descrive come

<<Bande di molte migliaia d'uomini [...] armati cap-à-pié con armature di pelle, ferro, mazze e spade, che riducono monasteri, villaggi e città in cenere [...] gridando con tutto il cuore "Dio non esiste">><sup>16</sup>.

I tentativi della Chiesa di riportare all'ordine queste mine vaganti, che risultavano particolarmente adatte ai periodi di pace semplicemente proseguendo nelle proprie attività senza compensi esterni, si rivelarono infruttuosi. Nel 1179 con uno dei canoni del III Concilio Lateranense, prendendo ad esempio i *routiers*, si irrogò la scomunica per i mercenari che combattevano senza servire alcuna causa, non influenzando quelli integrati negli eserciti regolari. Tuttavia questo non impedì alle "Compagnie Libere" di tutta Europa di approfittare delle tregue occorse durante la Guerra dei Cent'anni, ad esempio nel 1360, arrivando a controllare sessanta fortezze e larga parte della Francia centrale ed orientale.<sup>17</sup> Le strategie adottate da Urbano V in questo periodo ben poco arginarono la violenza privata che deflagrava per il Paese,<sup>18</sup> e bisognerà attendere la ripresa delle ostilità tra i regni d'Inghilterra e Francia (1369) affinché la presenza dei mercenari possa ritrovare la propria utilità. Insomma, per quanto fosse progredito l'inquadramento professionale delle bande,

---

<sup>13</sup>Holt, J. C. (1992) *Magna Charta*, Cambridge University Press

<sup>14</sup>Davis, G. (1963) *Text of Magna Charta edited and translated*, The British Library

<sup>15</sup>Saunders, F. (2004) *Hawkwood: The Diabolical Englishman*, Faber & Faber

<sup>16</sup>Map, W. (1983) *De Nugis Curialium*, Clarendon Press

<sup>17</sup>V. nota 7

<sup>18</sup>Fowler, K. (2001) *Medieval Mercenaries- Vol. I*, Wiley-Blackwell



la loro furia doveva essere incanalata in qualche maniera: dopo il trattato di Arras (1435) e la conseguente pace franco-borgognona infatti, fece la propria comparsa un'ondata di bande di *écorcheurs* (letteralmente "scorticatori", dal modo in cui depredavano i cadaveri) che cominciò ad imperversare per la Francia di Carlo VII. Questi, per porre fine alla crisi ebbe bisogno di <<reclamare per sé solo il diritto di finanziare la guerra e controllare tutti i soldati nel regno>>. <sup>19</sup> Creò le *compagnies d'ordonnance*, una sorta di esercito permanente, per far fronte al problema delle compagnie di ventura, <sup>20</sup> nominando alcuni capitani con il compito di costituire il nucleo della nuova forza armata selezionando le truppe migliori delle varie compagnie e smantellando il resto. <sup>21</sup> Eventi come questo indicano la nascita di una maggiore consapevolezza tra i sovrani circa la necessità di esercitare il maggior controllo possibile sulle forze private: prova ne è il graduale accentramento del monopolio della forza cui si assiste in questo periodo. Durante la Guerra dei Trent'anni in Germania (1628-1648) si assistette ad un notevole perfezionamento questo senso. Peculiare del sistema militare tedesco era la tradizione che i colonnelli e i comandanti reclutassero, e in molti casi equipaggiassero, i propri reggimenti, pratica che continuò anche dopo la fine della Guerra dei Trent'anni, fino al XVIII secolo. <sup>22</sup> *Raison d'être* di ciò era la scarsa capacità di solvibilità finanziaria del Sacro Romano Impero, non in grado di investire le ingenti somme di denaro necessarie a finanziare le proprie truppe: nel 1625 Ferdinando II D'Asburgo si trovò a fronteggiare un'acuta inflazione, e questa congiuntura permise ad un uomo, Albrecht Von Wallenstein, di far raggiungere al sistema di formazione dell'esercito tedesco il proprio acme. Di nobili origini, Wallenstein era assai ricco grazie all'eredità della sua deceduta moglie: nel periodo di inflazione acquistò molti terreni a prezzi assai convenienti, aumentando il proprio potere economico. <sup>23</sup> La crisi finanziaria gli permise di offrire vantaggiosi servizi di reclutamento, giacché utilizzava i propri terreni per rifornire le truppe. La dimensione delle forze che Wallenstein foraggiava e l'efficienza del suo sistema creditizio erano ineguagliabili: impiegare la sua armata significava per Ferdinando II avere delle truppe sotto il proprio controllo, e non dividerle con gli altri Stati della Lega Cattolica. I brillanti risultati raggiunti da Wallenstein ed un suo pronunciato egotismo lo resero talmente potente ed inviso che egli venne prima congedato nel 1630, richiamato un anno dopo, e assassinato in una congiura nel 1634. <sup>24</sup> Questi veri e propri *imprenditori militari*, come Bernard

---

<sup>19</sup>Contamine, P. (1986) *War in the Middle Ages*, Wiley

<sup>20</sup>Mallett, M. (1999) *Medieval Warfare: a History*, Oxford University Press

<sup>21</sup>Keen, M. (1999) *Medieval Warfare: a History*, Oxford University Press

<sup>22</sup>Redlich, F. (1964) *The German military enterpriser and his work force*, Steiner

<sup>23</sup>V. nota 21

<sup>24</sup>Valzania, S. (2007) *Wallenstein*, Mondadori

Von Weimar, Luis de Geer o lo stesso Wallenstein, furono pochi ed operarono per un breve periodo di tempo: al termine della Guerra dei Trent'anni non ve n'è già più traccia. Il motivo si rintraccia nella loro pericolosità politica, proporzionale alla loro utilità militare: concentrare un simile potere nelle mani di un sol uomo significava mettere a repentaglio la saldezza dei poteri già presenti. È opportuno tuttavia non cimentarsi in paragoni affrettati tra l'impresa militare del XVII secolo e quella a noi contemporanea: questo fenomeno fu più un passo degli Stati verso il totale controllo dei mercenari. Le truppe infatti non venivano mai reclutate e comandate fuori dal controllo di un sovrano, com'era accaduto durante la Guerra dei Cent'anni.<sup>25</sup>

### *1.3 Ordine vestfaliano e progressiva scomparsa dei mercenari*

La Guerra dei Trent'anni si concluse con la firma della Pace di Vestfalia (1648), la quale, oltre alla cessazione delle ostilità, diede corpo alla vittoria di un nuovo paradigma politico: quello della sovranità nazionale a scapito del sistema degli imperi. Nell'ordine vestfaliano costituito da un sistema di Stati indipendenti, neonati enti *superiorem non recognoscentes*, quella del monopolio della forza coercitiva venne ad identificarsi come caratteristica costitutiva del potere sovrano, necessaria al controllo esclusivo dei propri affari interni;<sup>26</sup> abbiamo visto quanto pericolosa fosse stata in passato la dispersione di tale potere. È probabile che sia questo uno dei motivi fondamentali che determinarono effettivamente il progressivo passaggio dall'utilizzo di eserciti mercenari alla costituzione di eserciti statali permanenti composti da cittadini, processo che tuttavia si poté dire in gran parte compiuto solo nell'Europa post-napoleonica, durante la guerra di Crimea (1853-1856). È nondimeno innegabile, come abbiamo visto, che tentativi più o meno felici di controllare pienamente i mercenari fossero già stati fatti in passato. Costituendo corpi statali come quello di Carlo VII, o direttamente eliminando i capi delle compagnie meno inclini all'ordine, gli Stati erano infine giunti a poter beneficiare dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di soldati stranieri, con pochi dei pericoli costituiti dalla loro passata indipendenza. È opportuno dunque ricercare i motivi di un così radicale mutamento nella tattica militare in ulteriori ordini di fattori, poiché nell'esperienza storica si possono forse rintracciare i motivi dell'attuale disapprovazione nei confronti dei mercenari. Cambiamenti materiali come l'aumento della popolazione e l'evoluzione delle tattiche militari (dovuta all'impiego su larga scala delle armi da fuoco) produssero nuove sfide

---

<sup>25</sup>Parker, G. (1997) *The Thirty Years' War*, Rutledge

<sup>26</sup>Schreier F., Caparini M. (2005) *Privatising Security*, DCAF

strategiche, rispetto alle quali la creazione di eserciti nazionali di massa, anziché il noleggio di truppe scelte, potrebbe aver rappresentato la risposta più adeguata. Allorché gli eserciti diventarono più numerosi ad esempio, si diffuse l'utilizzo di truppe di schermagliatori, utilizzate per disturbare il nemico (come i *pandur* croati), a cui era richiesto di staccarsi dal corpo centrale dell'esercito ed operare di propria iniziativa, spesso provvedendo autonomamente al proprio rifornimento.<sup>27</sup> I comandanti dovevano potersi fidare del fatto che queste truppe non disertassero mentre erano lontane, e la mancanza di mezzi tecnologici per fare ciò rese il sentimento di appartenenza politica dei cittadini, molto più che il desiderio di guadagno dei mercenari, un importante indice di affidabilità.<sup>28</sup> Più in generale si potrebbe dire che oltre alla coesione interna, il patriottismo avrebbe potuto rendere le milizie statali più desiderose di vittoria e meno propense a demoralizzarsi, diventando un elemento chiave del nuovo paradigma.<sup>29</sup> L'attendibilità di una simile spiegazione poggia ovviamente sul successo del modello, e la volontà degli altri Stati di adeguarvisi, per non essere sconfitti.<sup>30</sup> Se è vero che la guerra diventò una questione di numerosità e disciplina, non è altrettanto facilmente rilevabile quanto un civile potesse essere più leale o disciplinato di un mercenario. Come stigmatizza Peter Paret <<*La professionalizzazione avrebbe soverchiato il patriottismo sul campo di battaglia*>>.<sup>31</sup> Su tutti, l'esempio della Francia è estremamente illuminante in questo senso: nel 1792 il generale Dillon fu assassinato dalle sue stesse truppe che si dispersero al grido di "Ognuno per sé".<sup>32</sup> Nel 1790 le diserzioni su un esercito regolare di 130.000 uomini ammontavano a 20.000:<sup>33</sup> si trattava di volontari (la coscrizione obbligatoria sarà adottata nel 1793) che rispondevano proprio a quel senso del dovere che così fortemente avrebbe dovuto motivarli. Ancora nel 1810 Napoleone fu costretto ad impiegare 40.000 uomini al solo scopo di rintracciare coloro che tentavano di sfuggire alla coscrizione.<sup>34</sup> Allo stesso modo, il fatto che negli eserciti statali di Prussia, Gran Bretagna, Russia e Francia fosse possibile pagare una tassa per sottrarsi all'obbligo di leva, e il fatto che il nerbo delle armate fosse formato dalle classi più povere, suggeriscono che, ancora una volta, Peter Paret fosse nel giusto quando scrisse <<*Ovunque gli uomini erano similmente motivati a rifiutare l'imperativo etico del servizio militare, che era dato*

---

<sup>27</sup>Starkey, A. (2003) *War in the age of Enlightenment*, Greenwood Publishing Group

<sup>28</sup>Rothenberg, G. E. (1980) *The art of warfare in the age of Napoleon*, Indiana University Press

<sup>29</sup>Palmer, R. R. (1986) *Makers of modern strategy*, Princeton University Press

<sup>30</sup>MacNeill, W. H. (1982) *The pursuit of power*, Blackwell

<sup>31</sup>Paret, P. (1966) *Yorck and the era of Prussian Reform*, Princeton University Press

<sup>32</sup>Lynn J. A. (1984) *The baionets of the Republic*, Illinois University Press

<sup>33</sup>Gooch J. (1980) *Armies in Europe*, Ruthledge and Keagan Paul

<sup>34</sup>V. nota 33

loro da propagandisti, rappresentanti militari e teorici politici>><sup>35</sup>. Patriotismo vestfaliano ed efficienza potrebbero non aver viaggiato dunque di pari passo, come in ultimo ci suggerisce la vittoria del Generale Wellington nella battaglia di Vitoria (21 giugno 1813) quando l'esercito interamente francese di Napoleone venne sconfitto da quello inglese, che su 75.000 uomini contava 26.000 portoghesi, 5000 tedeschi e 1000 francesi<sup>36</sup>. Ma poiché è dalla pace di Vestfalia che il mutamento nella costituzione degli eserciti si fa apprezzabile, forse è d'uopo considerare l'apporto del patriottismo sotto una luce differente da quella della *realpolitik*. Nel suo *"Mercenaries: a history of a norm in international relations"* Sarah Percy indica che

<<La decisione di trasformare i cittadini in eserciti organici fu una decisione pratica quanto morale.

*Quando gli Stati riorganizzarono i propri eserciti, la ragione per cui quello cittadino sembrò preferibile risulta in parte perché venne considerata moralmente superiore ad un esercito contenente stranieri, nonostante ci fossero poche ragioni pratiche affinché ufficiali o soldati stranieri non potessero essere conservati. Un forte esercito di cittadini arrivò ad indicare qualcosa dello Stato per cui combatteva. Se i cittadini erano volenterosi a morire per il proprio Paese, questo avrebbe suggerito che esso era una potente e gloriosa entità che si prendeva cura della propria popolazione, la quale ricambiava il favore>><sup>37</sup>.*

Ed in effetti la Francia, così come l'America, adottarono l'esercito nazionale in quanto parte di un'ideologia identitaria, che ovviamente avrebbe reso contraddittorio l'utilizzo di truppe straniere, e contemporaneamente rafforzava la mai sopita percezione di pericolosità del mercenario. La Dichiarazione d'Indipendenza associa esplicitamente l'arruolamento di truppe straniere ad un comportamento incivile: nel testo viene sottolineato l'utilizzo di mercenari da parte di Re Giorgio III come uno dei principali motivi di rivalsa della neonata democrazia sulla monarchia inglese

<<Egli [Re Giorgio] sta trasportando, in questo stesso momento, vasti eserciti di mercenari stranieri per completare l'opera di morte, di desolazione e di tirannia già iniziata con particolari casi di crudeltà e di perfidia che non trovano eguali nelle più barbare età, e sono del tutto indegni del capo di una nazione civile>><sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup>V. nota 31

<sup>36</sup>Cohen, E. A. (1985) *Citizens and Soldiers*, Cornell University Press

<sup>37</sup>Percy, S. (2007) *Mercenaries*, Oxford University Press

<sup>38</sup>Tradotto dal testo originale disponibile su [http://www.constitution.org/us\\_doi.pdf](http://www.constitution.org/us_doi.pdf)

Gli americani furono titubanti nell'adottare un esercito permanente, che associavano ai mercenari, poiché entrambe le tipologie di soldato combattevano per denaro<sup>39</sup> e quando infine crearono un sistema di professionalizzazione militare la percezione della natura essenzialmente morale del servizio militare persistette al punto che non introdussero la coscrizione obbligatoria, preferendo <<aggrapparsi al proprio ideale figurativo del cittadino soldato, piuttosto che creare un sistema più efficiente>>.<sup>40</sup> Questo genere di considerazioni potrebbero indicare il reale terreno su cui attecchì la generale disapprovazione per l'utilizzo di truppe mercenarie. Il fatto che la Gran Bretagna avesse bisogno di truppe straniere per combattere la propria guerra rese quest'ultima più problematica, giacché i trattati di assistenza con la Contea d'Assia-Kassel, che fino a quel momento aveva supportato con le proprie truppe l'esercito inglese, cominciarono ad essere visti come moralmente riprovevoli dall'opinione pubblica di entrambi gli Stati, grazie ad una percepita superiorità morale della causa americana, che arrivò ad identificare i cittadini con la libertà e i mercenari con la tirannia.<sup>41</sup> All'epoca della Guerra di Crimea gli effetti del nuovo corso politico mondiale si fecero più evidenti per l'Inghilterra, che assistette ad una feroce lotta tra la Camera dei Lords e quella dei Comuni per l'approvazione dell'"*Enlistment of Foreigners Act*" (1854), permettendo infine il reclutamento di un corpo complessivo di 14.000 soldati stranieri, smantellato appena terminate le ostilità (1856).<sup>42</sup> Fu l'allora *War Secretary*, il visconte Edward Cardwell, a vibrare il colpo finale sulla prassi inglese, ormai abbandonata nel resto del continente, con una serie di riforme per la creazione di un esercito permanente, una delle quali (1870) abolì l'arruolamento degli stranieri dietro premio in denaro.<sup>43</sup> Simili dati ci aiutano a comprendere quanto una sinergia di fattori strategici e normativi sancì il declino della fortuna dei mercenari in Europa, che infatti ricomparvero solo molto più tardi, e in altri luoghi.

#### 1.4 Cani da guerra: i mercenari nell'epoca della decolonizzazione

Durante gli anni '50 e '60 del XX secolo, molte unità di mercenari furono attive nel continente africano. Figure come quella di Jean "*Black Jack*" Schramme o Bob Denard (quest'ultimo implicato

---

<sup>39</sup>Carp (1987)

<sup>40</sup>V. nota 37

<sup>41</sup>Atwood, R. (1980) *The Hessians*, Cambridge University Press

<sup>42</sup>Bayley, C. C. (1977) *Mercenaries for the Crimea*, Queen's University Press

<sup>43</sup>V. nota 42

in attività di servizio militare privato sino ai primi anni 2000) ebbero enorme rilievo non solo nella guerra civile del Congo, ma presero parte attiva ai tentati golpe dei due decenni successivi in Guinea, Benin, Togo, Isole Comore e Seychelles<sup>44</sup>. È nel corso di questi anni che i mercenari si resero protagonisti delle azioni che li renderanno famosi nella cultura popolare come “cani da guerra”, raccontate in film come “I Quattro dell'Oca Selvaggia” o “Dogs of War”. Il loro ruolo durante il processo di decolonizzazione africana fu quello di reprimere i movimenti di liberazione nazionale che prendevano corpo nel continente, e attentare per conto terzi alla fragile stabilità delle nazioni nascenti da questo processo. Il potenziale erosivo della sovranità statale che i mercenari avevano portato con sé nel corso della storia trovò la sua massima espressione. Non è un caso che i primi trattati internazionali volti a mettere fuorilegge le attività dei mercenari si svilupparono nell'ambito dell'Organizzazione dell'Unità Africana, nella cui “Convenzione per l'eliminazione del mercenarismo in Africa” (1977) si legge, già dal preambolo della <<*Grave minaccia che le attività dei mercenari rappresentano all'indipendenza, sovranità ed integrità territoriale e sviluppo armonioso dei membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana*>><sup>45</sup>. Oltre ad identificare le caratteristiche che rendono un mercenario tale, le disposizioni contenute nel testo stabiliscono che le guerre di liberazione debbano essere considerate come conflitti armati internazionali. Gli Stati facenti parte della convenzione accettano inoltre il principio generale che i mercenari non possano godere dei diritti stabiliti per i combattenti e i prigionieri di guerra di uno stato dalle convenzioni di Ginevra. Tuttavia non solo l'attività legislativa dell'epoca, come l'articolo 47 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1977 relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali, ma anche quella più recente, come la United Nations Mercenary Convention (1989) non si sono rivelate efficaci nel reprimere l'impiego dei mercenari per costituire le forze armate o svolgere compiti di sicurezza interna<sup>46</sup>. Al di fuori della salvaguardia dell'integrità territoriale e del principio di autodeterminazione dei popoli, i mercenari hanno dunque trovato un ampio spazio di manovra, che ha consentito loro ancora una volta di evolversi, fino a prendere le sembianze dell'elusivo fenomeno attuale, di cui parlerò nel prossimo capitolo.

---

<sup>44</sup> Adams, T. K. (2003) *PMC: Mercenaries for the 21<sup>st</sup> Century*, Frank Cass

<sup>45</sup> Tradotto dal testo disponibile su [http://www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=20041102104239](http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041102104239)

<sup>46</sup> Cassese, A. (1980) *Mercenaries: Lawful Combatants or war criminals*  
[http://www.zaoerv.de/40\\_1980/40\\_1980\\_1\\_a\\_1\\_30.pdf](http://www.zaoerv.de/40_1980/40_1980_1_a_1_30.pdf)

## CAPITOLO II

### L'attuale espressione del mercenarismo: analogie e differenze

#### *2.1 Definizione convenzionale di "mercenario"*

La sopravvivenza delle manifestazioni sociali, non diversamente da quanto accade per quella delle specie animali, passa attraverso il loro adattamento alle condizioni ambientali, e l'habitat che comprende l'intero genere umano è la storia. Quando una prassi perde la propria capacità autoplastica ed alloplastica, ecco che l'avanzare del tempo la rende obsoleta, ed in breve essa viene abbandonata o sostituita. Ho illustrato nel precedente capitolo come il mercenarismo abbia giocato un ruolo estremamente rilevante e attivo nel condizionare la tattica militare e le relazioni belliche, ma anche quanto, alla stessa maniera, le decisioni e gli eventi politici ne abbiano mutato i lineamenti. L'adattabilità è ciò che ha permesso al fenomeno delle truppe mercenarie di ripresentarsi sotto nuove forme nel corso dei secoli, prosperando ogni volta. È tuttavia possibile rinvenire, tra le mutevoli caratteristiche che tracciano l'identikit del soldato di ventura, degli aspetti regolarmente presenti. È tale regolarità temporale ad aver permesso la disciplina internazionale dei mercenari, la cui efficacia riposa proprio sulla corretta identificazione del fenomeno. Nel già citato Protocollo dell'8 giugno 1977 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, all'articolo 47 si legge

1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra.

2. Con il termine «mercenario» si intende ogni persona:

a) che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in un conflitto armato;

b) che di fatto prenda parte diretta alle ostilità;

c) che prenda parte alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte;

d) che non sia cittadino di una Parte in conflitto, né residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto;

e) che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto;

f) che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.<sup>47</sup>

L'articolo 1.2 della United Nations Mercenary Convention stipulata nel 1989, ratificata dall'Italia nel maggio 1995 ed entrata in vigore ad ottobre 2001, probabilmente in considerazione dei crimini politici di cui i mercenari si erano macchiati in Africa, amplia la definizione fornita dal Protocollo aggiuntivo, stabilendo

2. Un mercenario è inoltre una persona che, in qualsiasi altra situazione

a) è specificamente reclutato, sul posto o all'estero, allo scopo di partecipare ad un atto di violenza precedentemente organizzato, mirato a

I) Rovesciare un Governo o altrimenti minare l'ordine costituzionale di uno Stato; o

II) Minare l'integrità territoriale di uno Stato;<sup>48</sup>

Prescindendo dall'utilità delle disposizioni stesse, su cui torneremo in seguito, da esse si può desumere che le componenti identificative del mercenario sono quattro: l'esternalità rispetto alle parti in conflitto, la motivazione finanziaria delle proprie azioni, il conseguente scarso livello di attaccamento alla causa e la difficoltà di controllo da parte di un ente "legittimo".

La prima componente può risultare fuorviante: ricondurre l'esternalità del mercenario alla mera appartenenza nazionale restringerebbe la nozione al periodo di tempo in cui l'idea stessa di "Nazione" acquisisce un'importanza politica, escludendo di conseguenza molti degli esempi passati.

---

<sup>47</sup>Testo disponibile al link <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770112/index.html>

<sup>48</sup>Tradotto dal testo originale disponibile al link <http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm>



Tra l'altro abbiamo visto quanto, nel corso dei secoli, l'impiego di truppe straniere fosse diffuso e disciplinato nei più vari modi. Sarebbe dunque più corretto dire che il mercenario è *esterno al conflitto*, piuttosto che straniero.<sup>49</sup> Questo ovviamente, considerando i molti esempi di combattenti stranieri volontari, come i *mujāhidīn* in Afghanistan, o i corpi delle Nazioni Unite per le operazioni di peacekeeping, non costituisce di per sé condizione sufficiente all'identificazione di un mercenario. All'esternalità è necessario accompagnare altri fattori.

La motivazione finanziaria è altrettanto insufficiente a definire un mercenario. Se è vero che il fenomeno analizzato in questa ricerca si è presentato dagli albori come la commercializzazione della forza bellica, è altrettanto vero che sin dal Medioevo molti soldati hanno combattuto unicamente per denaro, e non tutti erano mercenari.<sup>50</sup> È altresì innegabile che quella militare ha sempre rappresentato una carriera attraente anche per il prestigio sociale e per la solidità economica che essa garantisce.<sup>51</sup> Così come i soldati, i mercenari possono essere mossi da diverse motivazioni: è possibile tanto che comincino a combattere per denaro, e poi sposino la causa del proprio schieramento, quanto che questa sia già presente affianco alla motivazione finanziaria.<sup>52</sup> Risulta difficile distinguere tra mercenari e combattenti di altro genere unicamente sulla base della presunta motivazione psicologica, che comprensibilmente si presta alle più varie interpretazioni.

L'idea di "attaccamento ad una causa" incorpora tanto il concetto che i mercenari siano esterni ad un conflitto, quanto il fatto che siano motivati da un guadagno personale, escludendo la categoria degli stranieri volontari che abbiamo citato in precedenza. La "causa" a cui facciamo riferimento può collegarsi al concetto di "giusta causa" in ambito bellico: si tratta cioè dell'obiettivo politico o ideologico del gruppo che combatte, sia esso uno Stato, la Chiesa o un movimento di liberazione nazionale.<sup>53</sup> Il concetto di scarso attaccamento ad una causa indica uno degli elementi rivelatisi più "moralmente problematici" nell'impiego di forze mercenarie. I mercenari infatti non possono fornire una motivazione plausibile in virtù della quale prestano servizio -e uccidono- al di là del guadagno finanziario. Uno sguardo alla storia ci dimostra come la giustificazione morale per le

---

<sup>49</sup>Musah, A. F. Fayemi, K. (2000) *Mercenaries: an African Security Dilemma*, Pluto Press

<sup>50</sup>Mallett, M. (1999) *Medieval Warfare: a History*, Oxford University Press

<sup>51</sup>Lynch, T. Walsh, A. J. (2000) *The Good Mercenary?* Articolo apparso sul Journal of Political Philosophy, testo integrale disponibile al link <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9760.00096/abstract>

<sup>52</sup>*Ibidem*

<sup>53</sup>Viola, F. (2005) *La teoria della guerra giusta e i diritti umani*, testo integrale disponibile al link [http://www.unipa.it/viola/Guerra\\_giusta\\_e\\_diritti\\_umani.pdf](http://www.unipa.it/viola/Guerra_giusta_e_diritti_umani.pdf)

azioni compiute *in bello* dipenda dalla presenza di quella che gli inglesi chiamano *just cause*, in grado di operare una separazione tra omicidi giustificabili ed ingiustificabili in tempo di guerra.<sup>54</sup> In epoca medievale la *just cause* era indicata dalla Chiesa, e il nesso logico che la legava alla “giusta guerra” è andato affievolendosi, venendo rimpiazzato nell'Europa del XIX secolo, da una serie di teorie che consolidarono l'idea per cui solo agli Stati sovrani era concesso fare ricorso alla guerra secondo giustizia.<sup>55</sup> Inoltre, si era considerevolmente consolidata, come abbiamo visto, l'idea che guerre dovessero essere combattute da cittadini spinti da motivazioni patriottiche, facendo venir meno quella che qualcuno dovesse combattere per qualcosa che non fosse il proprio Stato. Durante il XX secolo questa concezione venne ampliata per stabilire che coloro i quali combattono per tutelare il proprio diritto all'autodeterminazione, come parte di un movimento di liberazione nazionale, hanno il diritto di utilizzare la forza. Anche qui i mercenari, non essendo attaccati ad una simile causa, non possono esercitare tale diritto. Ovviamente l'idea che un soldato o un membro di un movimento di liberazione nazionale siano moralmente superiori ad un mercenario, e che siano quindi giustificabili le loro azioni, non è priva di problemi. Si potrebbe condannare *in toto* l'omicidio, prescindendo dalla sua motivazione, così come si potrebbe considerare che non vi è ragione di credere che un soldato regolare, mosso da un obiettivo finanziario personale, dovrebbe comportarsi in maniera più efferata di uno spinto dal proprio attaccamento alla causa. Come hanno osservato i già citati Lynch e Walsh <<Resta perlopiù indiscusso il fatto che la violenza organizzata, focalizzata su una forte identificazione di gruppo, sia di per sé moralmente migliore>>.<sup>56</sup> Tuttavia l'attaccamento ad una causa è in grado di fornire una sorta di armatura morale per il combattente. Tim Spicer, ex ufficiale dell'esercito inglese collegato alla compagnia militare privata “Sandline” scrive nella sua biografia

<<Essere un soldato comporta combattere e, se ce n'è necessità, uccidere. Questo fatto può essere nascosto da un'ampia varietà di argomentazioni fantasiose [...] ma quando arrivi al punto, essere un soldato significa colpire duro il tuo nemico, prima che lui riesca a ucciderti>>.<sup>57</sup>

Se dunque le cose stessero semplicemente così, i mercenari sarebbero solo dei soggetti con una giustificazione in meno. È opportuno aggiungere che la decisione di combattere in un conflitto

---

<sup>54</sup>Johnson, J. T. (1981) *Just War Tradition and the Restraint of War*, Princeton University Press

<sup>55</sup>Clark, I. (1988) *Waging war: a Philosophical Introduction*, Oxford University Press

<sup>56</sup>V. nota 5

<sup>57</sup>Spicer, T. (1999) *An Unorthodox Soldier: Peace and War and the Sandline Affair*, Mainstream

viene presa dal mercenario in maniera indipendente: questa differenza rispetto al soldato regolare, che non ha la possibilità di scegliere fra l'andare in guerra o meno. Il mercenario è un imprenditore di sé stesso, che può liberamente decidere della sua partecipazione al conflitto. Anche quando il mercenario è incorporato in un'unità infatti, può scegliere in primo luogo di non farvi parte. Una volta sul campo di battaglia ovviamente, la libertà del mercenario subisce delle restrizioni conseguentemente al suo posto nella catena di comando dell'unità stessa, ma le succitate restrizioni non si riscontrano nella scelta primaria, cioè quella di partecipare al conflitto. Dunque, la responsabilità per le sue azioni è puramente individuale: gli atti che egli compie non sono mirati ad assecondare la volontà o le intenzioni di qualcuno, o a perseguire una causa collettiva, repressibile o meno che sia. Poiché il mercenario è in genere straniero, o esterno al conflitto, o non possiede l'impulso ideologico che guida i combattenti volontari, la sua motivazione finanziaria non è mitigata da alcun senso di attaccamento ad una causa.

Un altro aspetto peculiare che differenzia il mercenario dagli altri combattenti è il grado di controllo che si può esercitare su di esso, o meglio, il grado di controllo che può esercitare sul mercenario un'entità a cui sia generalmente riconosciuto il diritto di ricorrere alla guerra. Nel corso delle epoche storiche questa entità è stata lo Stato sovrano, il re o l'imperatore, la città-stato, o addirittura il Papato: l'idea di "controllo legittimo" si estrinseca nel fatto che un militare lavori per un ente superiore, sottintendendo dunque che sia sottoposto ad una struttura di comando che ne restringa la libertà d'azione. <<È la natura essenzialmente privata, non governativa dell'intervento mercenario che sembra rappresentare il problema fondamentale legato al suo utilizzo>>.<sup>58</sup> Abbiamo a disposizione in effetti una casistica storica che dimostra come i mercenari, quando sottoposti a legittimo controllo, venissero considerati soggetti meno pericolosi e più "normali" del sistema internazionale (si veda il Capitolo 1). generalmente, i soldati stranieri che costituiscono parte permanente dell'esercito di altri Stati non sono considerati essere mercenari, né lo sono quelli inviati in adempimento di un accordo tra Stati. I primi sono fortemente sotto il controllo del Paese di provenienza, e direttamente sanzionabili anche da quello presso il quale prestano servizio. Questo è dimostrato dal fatto che né i *Gurkha* nepalesi che servono l'esercito inglese, né i membri della Legione Straniera ricadono nella classificazione internazionale di truppa mercenaria.<sup>59</sup> In un

---

<sup>58</sup>Percy, S. (2007) *Mercenaries: The History of a Norm in International Relations*, Oxford University Press

<sup>59</sup>Durante la creazione dell'APCG 1977, i delegati degli Stati che realizzarono l'art. 47 giunsero alla conclusione che gli stranieri permanentemente irregimentati in un esercito regolare non dovessero venire considerati come mercenari, raggiungendo infine un accordo in base al quale "il mercenario può essere un killer o un combattente di carriera, ma

articolo per lo *Stanford Journal of International Law* del 1998 lo studioso Juan Carlos Zarate sottolineava che <<*La paura della comunità internazionale nei confronti dei mercenari risiede nel fatto che essi sono totalmente liberi da qualsiasi costrizione costruita all'interno del sistema degli Stati*>>. <sup>60</sup> Dunque: più indipendente è il soldato, più è debole il controllo dell'ente, più aumenta la pericolosità potenziale in rapporto alla stabilità internazionale. Il grado di controllo, combinato a quello di attaccamento ad una causa può fornire uno strumento preciso al fine di identificare correttamente i soggetti concorrenti al processo bellico.

## 2.2 Alcuni mutamenti nel sistema internazionale

Premesse dunque la marcata plasticità del fenomeno in esame, e la conseguente difficoltà nel definirlo in maniera precisa, è ora opportuno analizzare il mutamento prodottosi nel sistema internazionale a partire dagli anni '90 del XX secolo. È questo infatti il periodo in cui, a fronte di una riduzione del numero di mercenari nel senso “classico” del termine, comincia a delinearsi il profilo di una nuova realtà della privatizzazione dell'attività militare, di cui parleremo nel prossimo paragrafo. Descrivere il terreno su cui le Private Military Companies (PMC) e le Private Security Companies (PSC) hanno trovato di che prosperare, è fondamentale ad apprezzare pienamente le differenze che questi soggetti presentano rispetto ai loro progenitori. Alla fine della Guerra Fredda, il decennio successivo al collasso dell'Unione Sovietica fu caratterizzato da un diffuso ottimismo, specialmente negli Stati Uniti. L'egemonia del Paese veniva vista infatti (almeno all'interno) come in grado di fornire le basi per un nuovo ordine internazionale pacifico e stabile. Gli USA erano ovviamente attenti all'emergere della Cina e alla lenta resurrezione russa, ma queste erano essenzialmente delle sfide di lungo periodo che poco incrinavano l'armonia esistente. Allo stesso modo le minacce del terrorismo e del crimine organizzato sembravano ben lontane dal rappresentare un pericolo dello stesso peso nell'agenda della sicurezza americana, rispetto a quanto avevano fatto in passato le mire politico-ideologiche e militari dell'URSS. Tra gli eventi che scossero questa convinzione ricopre un ruolo di primaria importanza l'attentato dell'11 settembre

---

se un soggetto basa tale carriera sul combattere solo per un solo Stato, sembra piuttosto difficile identificarlo come mercenario”. Gli Stati avrebbero escluso “dalla categoria legale dei mercenari coloro i quali sono membri delle forze armate delle parti in conflitto. L'aggiunta di questi criteri escluderebbe dallo status legale di mercenari le truppe come i Gurkha [...] e la Legione Straniera Francese” (v. Percy, S. “*Mercenaries: The History of a Norm in International Relations*” (2007) Oxford University Press: 172)

<sup>60</sup>Zarate J. C., (1998) *The Emergence of a new dog of war: Private International Security Companies, International Law and the New World Disorder*, *Stanford Journal of International Law*, 34: 75-162

2001 al World Trade Center quando 19 uomini (con alle spalle una più ampia organizzazione) furono in grado di causare la morte di circa 3000 persone, provocando un enorme danno economico e soprattutto psicologico: un indelebile esempio di guerra asimmetrica. È su questo sfondo che si fece più robusta la convinzione che fosse germogliato un nuovo sottobosco internazionale, popolato di nemici assai scaltri: la sicurezza non poteva più rappresentare uno stabile dato esogeno ridotto alla sola predominanza degli Stati Uniti nel sistema internazionale. La sfida dell'attuale sistema è gradualmente divenuta dunque quella di ravvisare un ordine in una situazione di crescente caos, e vi è una molteplicità di aspetti che devono essere presi in considerazione per comprendere e fornire una cornice logica a un simile compito.

Innanzitutto quello della sicurezza internazionale è divenuto un ambito ben più complesso rispetto al passato. L'attenzione non può più essere focalizzata unicamente sugli Stati, ma va ripartita su un'ampia gamma di quelli che James Rosenau chiama <<sovereignty-free actors>>. <sup>61</sup> Molti di questi sono in grado di mobilitare un così considerevole ammontare di risorse ed esercitare una così grande influenza sui processi politici ed economici, che lo stesso Rosenau ha sostenuto che una delle sfide fondamentali della politica attuale sia quella tra il tradizionale sistema stato-centrico e l'attuale sistema multi-centrico. Problematico è, in questo senso, il fatto che la maggior parte dei governi abbiano sviluppato sistemi e istituzioni diplomatiche e militari basate quasi esclusivamente sul paradigma stato-centrico: sono cioè preparati a rispondere a minacce rappresentate da altri governi. Attori come i cosiddetti "Stati canaglia" che foraggiano le organizzazioni terroristiche sono tra coloro che defezionano questo sistema.

In secondo luogo, anche la tradizionale dicotomia tra "affari esteri" ed "affari interni" viene progressivamente erosa: gli Stati non possono più isolarsi dalle forze transnazionali indesiderate, che si tratti di terroristi mediorientali operanti negli Stati Uniti o di organizzazioni criminali cinesi in Giappone che sfidano la dominazione indigena della Yakuza. Un simile sconvolgimento richiede una complessiva riformulazione del paradigma interno-esterno e di conseguenza una sinergia tra ambiti per lungo tempo considerati separatamente.

Il terzo dato risale in realtà all'epoca della decolonizzazione, e concerne la molteplicità di forme in cui l'entità statale ha cominciato a presentarsi. Nel sistema internazionale non abbiamo infatti

---

<sup>61</sup>Rosenau, J. N. (1990) *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*, Princeton University Press

unicamente l'esempio di Stati la cui sovranità è perfettamente salda e rispondente ai requisiti classici, ma anche quello di una moltitudine di Stati deboli, non in grado di esercitare pienamente la propria autorità o provvedere in maniera appropriata ai propri cittadini. Si tratta di Stati che non riescono ad esercitare un adeguato controllo su tutto il proprio territorio, rendendo alcune aree vere e proprie "zone franche" per gruppi criminali o terroristici transnazionali: una sfida che si rivela decisamente ardua persino per gli Stati considerati moderni, efficienti e democratici. La fine della Guerra Fredda ha rimosso alcuni catalizzatori del conflitto internazionale, ma il rilascio di tensione e il conseguente vuoto di potere hanno permesso che in altre aree del globo i conflitti crescessero in numero ed intensità. Se a ciò si aggiunge che l'interesse degli Stati Uniti nei confronti di queste aree è drasticamente diminuito dal momento in cui hanno visto sconfitto il proprio sfidante internazionale, si capisce come i deboli governi presenti abbiano cominciato a cercare il supporto anche da parte di privati per occuparsi di funzioni -come la sicurezza- nelle quali non avevano maturato alcun *know how*.

Ciò apre la strada alla quarta problematica: le minacce extrastatali a cui abbiamo accennato hanno dimostrato di possedere sistemi di networking, scopi transnazionali, grande flessibilità ed adattabilità nello svolgere i propri compiti, nonché una spiccata capacità di apprendimento dai propri errori. In *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy* (2001) David Ronfeldt ha sottolineato come esse posseggano una sensibile capacità di ridurre e controllare i rischi nei quali si imbattono a seguito del confronto con gli Stati. Phil Williams, nella prefazione a *Non-State Threats and Future Wars* ricorda che dopo lo smantellamento dei cartelli della droga di Medellin e di Cali, le organizzazioni di narcotrafficienti colombiani hanno appaltato le proprie attività ai gruppi messicani e dominicani, per il trasporto della merce negli Stati Uniti. Nonostante questo abbia ridotto i profitti, ha anche ridotto il pericolo che i colombiani dovessero fronteggiare direttamente le agenzie statunitensi per la lotta al narcotraffico, come avevano fatto Cali e Medellin, rimanendone distrutte.<sup>62</sup>

Le ultime due considerazioni sui mutamenti internazionali sono strettamente correlate. La globalizzazione ha comportato un beneficio per il mercato globale "legittimo" quanto per quello criminale, considerato che i prodotti illegali sono sovente occultati nell'ampio flusso delle merci regolari, implementandone così la capacità di diffusione, supportata dalla sempre maggiore

---

<sup>62</sup>Bunker, R. J. (2005) *Non-State Threats and Future Wars*, Frank Cass

efficienza e diffusione di sistemi di comunicazione e trasporto globali. Ma ancor più importante è lo spostamento normativo verso la privatizzazione della sfera pubblica: la rivoluzione neo-liberale che fornisce legittimità e modelli per l'ingresso del mercato in quelli che sono settori eminentemente statali.<sup>63</sup> Privatizzazione e globalizzazione procedono di pari passo: entrambe poggiano sulla fiducia nel sistema di comparazione economica internazionale mediante competizione, ritenuto in grado di massimizzare efficacia ed efficienza. La privatizzazione è stata propagandata come un sistema di dimostrata superiorità del mercato rispetto all'azione statale nella provvigione di determinati servizi a partire dalla vittoria dei paesi capitalisti su quelli socialisti, con ottimi risultati: la spesa complessiva per le esternalizzazioni di più vario tipo è stata pari a un 1 000 000 000 000 000 000 \$ (un trilione) nel 2001, raddoppiando nell'arco di tre anni.<sup>64</sup>

Ciò apre la strada al sesto elemento, ossia la transizione di alcune tecnologie e competenze fuori dall'esclusività statale, verso i soggetti "*sovereignty-free*". La diffusione tecnologica ha infatti attualmente tanta preminenza nell'organizzazione statale che Paesi come gli USA ne sono totalmente dipendenti, e ciò li rende estremamente vulnerabili, considerato che uno degli aspetti del conflitto asimmetrico globale si esplicita proprio nella capacità del nemico di trasformare alcune caratteristiche degli Stati moderni tradizionalmente viste come positive, in debolezze.

Le spinte di questa fase di redistribuzione del monopolio della forza dunque, hanno modellato il nuovo volto del mercato della guerra, e nuovi soggetti internazionali hanno fatto la propria comparsa per rispondere ad esigenze sempre più complesse.

### 2.3 *Private Military Companies e Private Security Companies*

Le Private Military Companies (PMC) sono aziende fornitrici di servizi variamente collegati all'ambito bellico, società specializzate nella vendita di *expertise* militare.<sup>65</sup> Rappresentanti dell'evoluzione degli attori privati nel mercato della guerra, e di quello dei mercenari, questi nuovi soggetti sono assai differenti dalle tipologie analizzate fin'ora. Dato fondamentale di tale differenza

---

<sup>63</sup>O'Brien, K. (1998) "*Military-Advisory Groups and African Security: Privatized Peacekeeping*"

testo integrale disponibile al link [http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533319808413732#.VC6pTfl\\_uSo](http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533319808413732#.VC6pTfl_uSo)

<sup>64</sup>Da "Fortune Magazine: an inside look at outsourcing" (2003)

<sup>65</sup>Pech, K. (1999) *Peace, Profit or Plunder? The Privatization of Security in War-Torn African Societies*, P. Mason, testo integrale disponibile al link <http://www.issafrica.org/publications/books/01-jan-1999-peace-profit-or-plunder-the-privatisation-of-security-in-war-torn-african-societies-j-cilliers-p-mason-eds>

è la loro organizzazione secondo un modello di business moderno. Come abbiamo visto, la globalizzazione e la deregolamentazione dei mercati internazionali sono state fondamentali nel processo di ristrutturazione del mercenarismo e hanno dato la possibilità alle PMC di costituirsi ed operare in maniera transnazionale. Il sempre più rapido e facile movimento di merci e persone attraverso le frontiere, comparato a quello del periodo del blocco sovietico e occidentale, permettono loro operazioni assai più flessibili. Le PMC sono ditte incorporate e registrate che competono apertamente nel mercato internazionale, si collegano ad *holding* finanziarie esterne, reclutano in maniera assai più professionale dei loro predecessori e soprattutto offrono un ampio ventaglio di servizi e prestazioni ad una clientela assai varia. Il sistema aziendale non solo è utile a distinguere nell'immaginario comune le PMC dai mercenari del passato, ma offre anche vantaggi in termini di efficacia ed efficienza: la crescente domanda e offerta di PMC ha preso piede in un ambiente ideologico fortemente segnato dalla convinzione che il successo sul mercato e l'efficienza siano i criteri primari per giudicare la desiderabilità di qualsiasi prodotto. Ciò si è rivelato essenziale nel diffondere l'idea che quelle militari siano aziende private esattamente come tutte le altre, che operano sulla base del rapporto qualità-prezzo.<sup>66</sup>

Sia le PMC che le PSC reclutano da database personali che offrono informazioni sull'intero *pool* di impiegati disponibile. Valutano i potenziali collaboratori in base al possesso di determinate qualifiche, al fine di disporre di uno staff che possa rispondere a qualsiasi esigenza. Il risultato finale è generalmente più apprezzabile di quello offerto dai mercenari.<sup>67</sup> Mentre questi ultimi lavorano infatti come un gruppo di individui, il personale all'interno delle PMC e PSC è organizzato come un unico corpo aziendale. Il modello fiscale di tale aziende è quello dei *profit-driven businesses* che cercano il miglior offerente e mantengono gerarchie permanenti al proprio interno. Ciò significa che esse fanno uso di un complesso sistema di *corporate financing* che varia dalla vendita di titoli alle collaborazioni tra istituti, e sono in grado di sottoscrivere differenti tipologie di contratti. Le PMC sono insomma entità legali, legate ai propri clienti da contratti, in alcuni casi almeno formalmente controllate dai propri Paesi d'origine attraverso leggi che richiedono la registrazione, segnalazione e approvazione dei contratti esteri: piuttosto che nascondere la propria esistenza, la maggior parte di queste aziende pubblicizza apertamente le proprie attività, persino

---

<sup>66</sup>Da "International Security" (2001-2002) Singer, P. W. "*Corporate Warriors: The Rise and Ramification of the Privatized Military Industry*"

<sup>67</sup>*Ibidem*



con siti internet.<sup>68</sup> A livello comparativo, i mercenari si offrono al mercato nero, tendono a chiedere pagamenti in *hard cash* e sono generalmente poco affidabili nel lungo periodo. Per quanto possa essere vero che parte dei dipendenti di PMC e PSC abbiano avuto a che fare in qualche modo con il mercenarismo, i processi che coinvolgono il loro ingaggio, le loro relazioni con i clienti e il loro impatto sui conflitti sono assai differenti. Soprattutto tali organizzazioni sono in grado di lavorare simultaneamente per più clienti, cosa che i mercenari non sono in grado di fare. Le caratteristiche e la proliferazione di PMC e PSC hanno determinato un cambiamento nell'atteggiamento dei governi nei loro confronti. Come ha osservato Sean Creehan nella *Harvard International Review* del 2003

*<<I mercenari di oggi combattono ancora per denaro, ma nel contesto del capitalismo globale, alcuni gruppi stanno divenendo moralmente meno repressibili. L'organizzazione dei mercenari in aziende che svolgono funzioni di consulenza ha posto uno spartiacque tra essi e le loro attività. In più, la crescente efficienza delle corporations di mercenari e l'auto-regolamentazione sta influenzando il modo in cui i governi vedono i mercenari come strumenti politici>>.*

Il termine Private Military Company non esiste in alcuna convenzione o legge internazionale. Le definizioni comuni di "PMC" fanno riferimento ai dati citati all'inizio del paragrafo, ossia alla natura essenzialmente civile e legale dell'azienda, e al suo ambito di azione, ossia il mercato bellico. Le difficoltà riscontrate da giuristi e studiosi nel giungere ad una definizione largamente condivisa di "mercenario" si ripropongono in questo caso in maniera speculare. Ciò è indice della confusione che circonda l'idea di aziende private di settore che propongono servizi militari di vario tipo, di fatti impossessandosi di un monopolio che è tipico dei soli Stati, ma anche perché PMC e PSC sono differenti anche tra aziende dello stesso tipo per organizzazione e servizi offerti.

La prima PMC di cui abbiamo notizia nacque nel 1967, quando il Sir David Stirling, colonnello dell'esercito britannico, fondò la *Watch Guard International*, una compagnia che impiegava ex membri dei SAS inglesi per addestrare militari di altri Paesi. Nessuna azione offensiva messa in atto: gli specialisti della *Watch Guard International* si limitavano ad impartire nozioni teoriche e pratiche, al fine di rendere più preparati le forze armate e di polizia di stati neonati, il cui sistema di difesa era insufficiente in assenza di un aiuto esterno. I clienti di PMC e PSC sono difatti governi,

---

<sup>68</sup>V. nota 14

organizzazioni internazionali e persino ONG: forniscono servizi di protezione a multinazionali, proprietà e personale governativi, ambasciate, persino ai delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC).<sup>69</sup> Al contrario, i gruppi armati non statali che mirano a minare l'autorità dei governi generalmente assoldano mercenari. Le PMC reclutano ex militari esclusivamente dalle forze armate nazionali dei paesi in cui hanno sede, altre dagli eserciti di tutto il mondo (Gurkhas nepalesi, paramilitari figiani, Spetsnaz russi). Alcune assumono personale che ha lavorato in gruppi di *intelligence* (SWAT, agenzie antidroga) e una piccola parte di esse si affida anche ad ex guerriglieri o gruppi ribelli. Tuttavia ricordiamo che il nerbo delle PMC e PSC si forma negli eserciti regolari: i più richiesti provengono dalle unità speciali, come i Navy Seals americani, lo Special Air Service inglese e l'Alpha Team russo. Si tratta sovente di uomini che hanno terminato la propria carriera militare, di età compresa tra i quaranta e trent'anni, con un bagaglio di abilità ed esperienze maturate in servizio: il livello di professionalizzazione contribuisce a semplificare e rendere più fluide le operazioni. Non meno richiesti sono gli specialisti civili: l'impiego di mezzi per la guerra tecnologica si è recentemente impennato, e di conseguenza la richiesta di specialisti del settore, che devono spesso essere ricercati nell'ambito civile. A questa necessità non sono insensibili neppure gli eserciti statali, giacché ad esempio, da quando gli USA hanno incrementato l'utilizzo di equipaggiamenti tecnici ma non addestrano le truppe alla manutenzione di tali sistemi, hanno necessità di assumere impiegati civili per adempiere a tali compiti: la manutenzione dell'RC-12N Guardrail Surveillance Aircraft ad esempio, dipende interamente da civili.<sup>70</sup> Molte PMC e PSC occidentali assumono inoltre personale indigeno ai luoghi delle loro operazioni, per la conoscenza del linguaggio, delle situazioni sociali, della cultura e dei costumi.

A un così alto e variegato livello di professionalizzazione corrisponde un preciso ritorno economico. Giacché infatti le PMC richiedono una media di 1500 \$ al giorno per i loro operatori militari più esperti, molti responsabili di varie forze armate si lamentano sempre più apertamente di come il richiamo di una simile paga vada a deviare alcuni dei più preparati membri dei loro corpi speciali verso tali aziende, man mano che la domanda per il loro *know how* cresce fuori dalla sfera pubblica. Nel Regno Unito questo fenomeno ha costretto l'esercito ad offrire lunghi periodi sabbatici ai soldati, per tamponare il danno inferto nel lungo periodo dall'abbandono delle truppe speciali che

---

<sup>69</sup>L'ICRC si serve delle PSC per la protezione di alcune strutture. Dati disponibili al link <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/63he58.htm>

<sup>70</sup>Adams, T.K. (1999) "*The New Mercenaries*" testo integrale disponibile al link <http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/99summer/adams.htm>

cercavano impiego presso le PMC.<sup>71</sup> Il costo dei contratti varia dal milione ai cento milioni di dollari: stime non ufficiali -poiché non esistono organi di controllo globale costituiti- indicano che il reddito totale annuo delle PMC si aggira intorno alle cento migliaia di miliardi di dollari.<sup>72</sup> Dal 1994 al 2002 il solo Dipartimento della Difesa statunitense ha siglato oltre 3200 contratti per un valore complessivo superiore alle trecento migliaia di miliardi di dollari con 12 delle 35 PMC che hanno sede nel Paese. Nel 2003 i contratti del Pentagono con la Halliburton sono schizzati dai novecento milioni ai quattromila miliardi di dollari: la compagnia ha attualmente siglato contratti per un valore di otto milioni di dollari per operazioni di ricostruzione in Iraq e operazioni logistiche al Pentagono.<sup>73</sup> Se dunque, come abbiamo detto, una parte delle PMC fornisce forze combattenti e qualsiasi tipo di supporto che al combattimento sia legato, un'alta percentuale è costituita da compagnie che si occupano di logistica e rifornimento. Il complesso di magazzini denominato "Camp Doha" situato in Kuwait, che sin dalla Guerra del Golfo ha rappresentato un'importante base statunitense, presentava un considerevole numero di civili fra gli addetti alla costruzione, manutenzione e sicurezza.<sup>74</sup> E dalla prima Guerra del Golfo (1990-1991) ad oggi, si stima che il numero di *contractors* impiegati in Iraq a seguito di accordi con PMC e PSC sia addirittura decuplicato, oscillando tra i 20.000 e i 45.000 operatori provenienti da tutto il mondo.<sup>75</sup>

I servizi più diffusamente offerti dalle PMC comprendono la consulenza (la statunitense "Vinnell" ha fornito consulenze alle forze di sicurezza saudite quando queste ripresero la Grande Moschea a La Mecca, occupata da forze di opposizione nel 1979<sup>76</sup>), l'addestramento, il supporto logistico (come quello offerto dall'americana *Kellogg Brown & Root*, una sussidiaria della precedentemente citata Halliburton che ha operato nei Balcani e in Iraq), la manutenzione, i servizi d'*intelligence*, sorveglianza e controllo (si veda la Diligence LLC, composta da ex membri dei servizi segreti

---

<sup>71</sup>Miller, K. (2004) "*Outsource This*", Center For American Progress  
testo integrale disponibile al link <http://www.americanprogress.org/issues/military/news/2004/05/06/762/outsource-this/>

<sup>72</sup>Singer, P.W. (2004) "*The Dogs of War Go Corporate*", The London News Review  
testo integrale disponibile al link <http://www.brookings.edu/research/opinions/2004/03/19defenseindustry-singer>

<sup>73</sup>La Halliburton è un'importante multinazionale statunitense che si occupa principalmente di infrastrutture e costruzione di impianti per lo sfruttamento petrolifero. Tra i servizi offerti dalla multinazionale c'è quello della messa in sicurezza di impianti mediante l'impiego di ex militari. Ulteriori informazioni disponibili al link <http://halliburton-veterans.jobs/>

<sup>74</sup>Maggiore informazioni disponibili al link <http://www.globalsecurity.org/military/facility/camp-doha.htm>

<sup>75</sup>In una lettera del 2004 indirizzata al Rappresentante Ike Skelton del Missouri, l'allora Segretario della Difesa Rumsfeld asserì che in Iraq 20,000 *contractor* civili lavorassero in Iraq solo nel campo della sicurezza

<sup>76</sup>Hartung, W. D. (1996) *Mercenaries Inc. How a U.S. Company Props Up the House of Saud*  
testo integrale disponibile al link [http://www.redrat.net/BUSH\\_WAR/mercenaries.htm](http://www.redrat.net/BUSH_WAR/mercenaries.htm)

americani e inglesi<sup>77</sup>), e addirittura sminamento, venendo coinvolte in operazioni umanitarie di rimozione, stoccaggio e distruzione degli ordigni in tutto il mondo<sup>78</sup>.

Le PSC, sono in genere più piccole e numerose, e a livello domestico forniscono servizi principalmente riguardanti la prevenzione di crimini e l'ordine pubblico. Quando si proiettano verso l'estero invece, il loro *range* di azione si amplia, rendendole uno strumento largamente apprezzato anche nei paesi europei. Se una parte del loro ambito lavorativo è assimilabile a quello delle PMC (consulenze, addestramento e *intelligence*) altre specialità sono esclusive della loro categoria. Alla messa in sicurezza di aree e strutture nevralgiche, si affianca infatti la protezione fornita a VIP, esponenti politici e militari di rilievo e persino convogli per il trasporto di merci o aiuti umanitari. La compagnia inglese di *risk-management* "ArmorGroup" ha fornito i propri servizi ad enti delle Nazioni Unite, i governi inglese, americano, svizzero, svedese, giapponese e canadese, la ECHO (Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari e la Protezione Civile), il Comitato Internazionale della Croce Rossa e un gran numero di ONG, tra cui il Comitato Internazionale di Soccorso, la CARE e la Caritas.<sup>79</sup>

Se si considera dunque questo ampio numero di dati strutturali, è facile comprendere che la legislazione internazionale precedentemente richiamata copre poco o per nulla il nuovo fenomeno di privatizzazione della sicurezza e delle operazioni militari. Difatti è opportuno tenere a mente che degli enti nati da un processo di erosione di uno dei monopoli caratterizzanti l'identità statale, ossia quello della forza, necessitano indubbiamente un'adeguata regolamentazione, che si focalizzi non tanto sull'identificare il fenomeno, quanto il potenziale entropico che le sue manifestazioni "devianti" potrebbero comportare. Nel capitolo successivo infatti, a fronte della descrizione degli eventi globali, focalizzerò l'attenzione su come le istituzioni italiane abbiano risposto a questo processo, tentando di offrire una valutazione sull'efficienza e l'efficacia delle soluzioni messe in atto dalla nostra classe politica.

---

<sup>77</sup>Ulteriori informazioni disponibili al link <http://www.diligence.com/index.php>

<sup>78</sup>La danese "Demex" lavora ad un progetto di sminamento a nome dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per I Rifugiati, la Banca Mondiale e l'Unione Europea. MAAVERIM, compagnia israeliana, si occupa del rastrellamento di mine ed ordigni inesplosi in Croazia ed Israele, nonché in opere di consulenza ed educazione sul pericolo delle mine in Albania, Angola e Corea del Sud.

<sup>79</sup>Ulteriori informazioni disponibili al link <http://www.g4s.uk.com/en-gb/What%20we%20do/Services/Risk%20management%20and%20consultancy/>

## 2.4 Il Documento di Montreux e l'ICoC

Il 17 settembre 2008, a seguito di un'iniziativa congiunta del Governo Svizzero e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, viene redatto in maniera definitiva il "Documento di Montreux". È il prodotto di un processo internazionale a cui prendono parte inizialmente 17 Stati, e alla cui realizzazione contribuiscono diversi rappresentanti di PSC e PMC. Come specificato nell'introduzione, il documento non contiene disposizioni vincolanti originali, <<ma piuttosto un elenco di obblighi internazionali rilevanti e buone pratiche>><sup>80</sup> che possono essere applicati alle attività di PSC e PMC quando queste ultime sono presenti sulla scena di un conflitto armato. L'obiettivo del Documento è infatti la promozione del rispetto per il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) in situazioni di questo genere, non la creazione di nuove norme. Obblighi internazionali e buone pratiche sono posti in essere da regolamenti già esistenti, e messi in pratica in ambito internazionale come conseguenza dell'applicazione della Convenzione Onu sull'impiego delle armi e l'utilizzo dei servizi armati. Ciò che rende rivoluzionario il Documento di Montreux è il fatto che la sua nascita abbia rappresentato il primo passo della comunità degli Stati verso un'identificazione chiara ed un controllo efficace delle PMSC, delle loro attività, e dell'ambito giuridico nel quale esse si trovano ad operare. Per la prima volta vengono raccolti ed elencati gli obblighi, già riconosciuti come tali dalla comunità internazionale, derivanti dal DIU e dal diritto internazionale vigente, che si applica agli Stati nelle loro relazioni con le PMSC, e all'operato di queste durante i conflitti armati. Attualmente sono 50 i Paesi che ne fanno parte, compresa l'Italia, che vi ha aderito il 15 giugno 2009<sup>81</sup>. Ad essi si aggiungono tre delle più importanti organizzazioni internazionali: l'Unione Europea (27 luglio 2012), l'OSCE (21 novembre 2013) e la Nato (6 dicembre 2013). Oltre alla già citata identificazione delle PMSC e del loro personale, che avviene sulla base degli elementi caratterizzanti descritti nel precedente paragrafo, il documento contiene una distinzione fra

*Contracting States*: ossia i Paesi che stipulano direttamente contratti per ottenere i servizi delle PMSC, compresi quelli in cui una PMSC stipula un accordo sub-contrattuale con un'altra azienda dello stesso tipo;

---

<sup>80</sup>Tradotto dal documento originale, testo integrale disponibile al link <http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0078.File.tmp/Montreux%20Brochure.pdf>

<sup>81</sup>Elenco completo disponibile al link <http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/humlaw/pse/parsta.html>

*Territorial States*: cioè gli Stati sul cui territorio le PMSC operano;

*Home States*: intendendo gli Stati in cui le PMSC sono registrate e hanno la propria sede principale. Se infatti sul territorio dello Stato presso cui la PMSC è registrata non è presente anche la sede principale dell'azienda, viene considerato *Home State* non quello di registrazione, ma quello in cui opera la sua direzione centrale.

Sono successivamente elencati gli obblighi giuridici cui gli Stati sono vincolati dal diritto consuetudinario e dalle Convenzioni Internazionali, per poi concludere con un elenco specifico di doveri giuridici riguardanti le PMSC ed il relativo personale. Queste sono tenute al rispetto del Diritto Internazionale Umanitario, sottostando alle leggi nazionali che ne danno attuazione, rispettando inoltre le normative penali sia dello Stato nazionale di appartenenza, sia dello Stato in cui si trovino ad operare. In qualità di personale civile, gli appartenenti alle PMSC non possono essere fatti oggetto di attacchi militari, a meno che non stiano partecipando direttamente alle ostilità in atto (si veda APCG 77, art. 1, lett. b). Qualora invece sia impiegato in funzione di supporto diretto alle forze armate di un dato Paese, il personale delle PMSC può godere dello status di prigioniero di guerra come previsto dalla III Convenzione di Ginevra. Nel caso gli appartenenti alle PMSC commettano una violazione del Diritto Internazionale, i dirigenti o manager, militari o civili che siano, sono imputabili quali responsabili dell'avvenuta violazione del diritto internazionale stesso, avendo l'obbligo di esercitare un opportuno controllo sul proprio personale, controllo che non può essere annullato o demandato sulla base dell'accordo stipulato tra la PMSC ed il Contracting State.

Nella seconda parte, il Documento riporta le già citate *good practices* a cui gli Stati e le PMSC si dovrebbero attenere: i primi nello stipulare i contratti di fornitura dei servizi con queste compagnie, le seconde nello svolgere i propri compiti sul territorio. Sebbene diverse disposizioni del diritto internazionale siano uguali per le tre tipologie di Stato sopraelencate, alcune sono maggiormente specifiche. Per i Contracting States esiste l'obbligo di non sottoscrivere contratti con le PMSC al fine di condurre attività che il Diritto Internazionale Umanitario assegna esplicitamente ad un'autorità Statale, come ad esempio la responsabilità della gestione dei campi di prigionieri di guerra o di internamento di civili, così come specificato dalle convenzioni di Ginevra. In aggiunta, lo Stato che

stipula un contratto di servizi con una o più PMSC, deve porre in essere tutte quelle misure necessarie ed atte affinché tali compagnie assicurino il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario. È tenuto, ad esempio, a provvedere alla verifica che da parte delle PMSC vi sia la conoscenza di tale Diritto, e ad attuare le necessarie misure affinché queste ed il relativo personale evitino di violarlo, attraverso regolamenti militari o amministrativi che prescrivano altresì appropriate sanzioni disciplinari o penali. Inoltre, come previsto dalle Convenzioni di Ginevra, i Contracting States dovrebbero prevedere nel loro ordinamento interno sanzioni penali applicabili a coloro i quali commettano, ordinino o consentano la violazione dei diritti dell'uomo, con l'obbligo aggiunto, qualora firmatari anche del citato APCG77, di ricercare, sottoporre ad arresto e portare in giudizio chiunque eventualmente violi tali diritti. Infine viene esplicitamente richiamato come la responsabilità ultima delle eventuali violazioni commesse dalle PMSC sia dello Stato firmatario del contratto, in quanto queste compagnie private svolgono servizi propri di un'autorità governativa dalla quale ricevono istruzioni e indicazioni dell'attività di cui occuparsi. Simili obblighi derivanti dal diritto internazionale ricadono sugli Home States ed i Territorial States. Anche questi, oltre a dotarsi di un corpo legislativo interno che dia validità al diritto internazionale, sono chiamati a diffondere e a far conoscere alle PMSC che si trovano eventualmente ad operare sul proprio territorio, le norme previste dalla Convenzione di Ginevra. Anche la seconda parte del documento mantiene la suddivisione illustrata, elencando ancora una volta le good practices che gli Stati sono tenuti a seguire. Tali linee guida forniscono una prima regolamentazione su come dovrebbe essere attuato un contratto di fornitura di servizi tra uno Stato e una PMSC, indicando anche quali siano i requisiti ritenuti necessari ed opportuni nel rilasciare un permesso di attività. Gli accorgimenti che un Contracting State dovrebbe porre in essere nel ricorrere ai servizi di una PMSC riguardano poi anche diversi aspetti, quali:

Le procedure di selezione di una di queste compagnie, tramite un'indagine sui servizi resi da tale PMSC nel passato, al fine di ottenere informazioni sulla struttura di controllo della compagnia stessa.

Precisi criteri di scelta, atti a verificare se tale compagnia è stata coinvolta in atti di violazione del DIU o se ha fatto un uso improprio della forza, se mantiene un registro dettagliato delle attività svolte e del personale coinvolto, se il personale impiegato è correttamente addestrato all'uso e all'impiego delle armi, all'esistenza di un sistema di controllo interno, al rispetto della normativa

sul lavoro nei confronti del personale impiegato.

Definire i termini contrattuali, ossia prevedere norme di risoluzione del contratto qualora non siano rispettate le leggi nazionali e del DIU, prevedere nell'eventualità del ricorso ad una PMSC sub-contraente gli stessi requisiti per la compagnia militare privata contraente, nonché il rispetto della norme interne rilevanti del Territorial State garantire la vigilanza ed il controllo di eventuali violazioni del diritto.

Simili raccomandazioni vengono fornite nei confronti delle altre due tipologie di Territorial ed Home States. In particolare per gli ultimi, viene posta particolare attenzione sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni che le PMSC necessitano per poter operare. Per ottenere tali licenze d'autorizzazione, le PMSC devono infatti dimostrare di rispettare le normative interne ed essere consapevoli degli obblighi derivanti dal rispetto del DIU, garantire trasparenza sulla propria struttura organizzativa, ricorrere ad eventuali PMSC sub-contraenti preventivamente già in possesso di autorizzazione, essere dotate di una struttura finanziaria e societaria in grado di svolgere la tipologia di servizi per cui viene richiesta l'autorizzazione e, soprattutto, di possedere la capacità di esercitare un controllo interno sul proprio operato.

È bene sottolineare un'ultima volta la natura non vincolante delle disposizioni contenute nel testo. Sebbene infatti esso sia il prodotto di una maggiore consapevolezza nei confronti di quelle espressioni devianti del mercato della guerra che in passato avevano richiesto un deciso intervento della comunità internazionale, nello stesso tempo una parte del mondo politico sembra guardare al nuovo volto dell'appalto privato delle funzioni di difesa con preoccupante fiducia e soddisfazione. Molte PMC e PSC vengono elevate ad esempio di efficienza, in particolare dai lobbisti delle grandi industrie e da molti analisti e politici che hanno completamente assimilato il ruolo significativo svolto dalle aziende private in teatri di conflitto internazionale. Ciò contribuisce a stemperare l'esigenza e l'urgenza di una regolamentazione internazionale più rigida, lasciando che il fenomeno cresca in ampiezza e profondità alla stessa maniera di un fiume senza argini.

Analogamente al Documento di Montreux, il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (IcoC) nasce da un'iniziativa del Governo svizzero, stavolta con alcune associazioni industriali e 135 aziende del settore PMSC. L'inizio dei lavori risale al novembre 2010, e dal 19



settembre 2013 esso è effettivamente operativo.<sup>82</sup> Il contenuto e gli obiettivi del Codice riproducono pressoché specularmente quelli del precedente Documento, ma presentano alcune peculiarità. La principale è senza dubbio quella di non rivolgersi ai soggetti classici del Diritto Internazionale, ma direttamente alle compagnie di sicurezza private, che attraverso la propria firma si impegnano ad avallare in prima persona i principi di diritto contenuti nel Documento di Montreux in riferimento agli Stati e la struttura del “Respect, Protect, Remedy” promossa dal Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Ciò significa astenersi da qualsiasi relazione contrattuale con Stati o altri soggetti internazionali, qualora questo costituisca una violazione del DIU o delle risoluzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Le PMSC che firmano il codice si impegnano a rispettarlo e promuoverlo ad ogni livello operativo. Il meccanismo d'ingresso prevede che la firma determini la disponibilità per l'azienda a sottoporsi al monitoraggio della propria attività, nonché ad un meccanismo di gestione dei reclami. Il Codice si divide in sette sezioni: dopo il preambolo, la seconda fornisce una serie di definizioni, che spaziano da quella di “Compagnia” a quella di “Servizi di Sicurezza” onde identificare i soggetti privati e le loro attività. La sezione detta “Implementazioni” concerne lo sviluppo del Codice attraverso l'inserimento di nuove norme e la creazione di organi di controllo, come il “Comitato Guida” composto da 6 o 9 membri, che si occupa dell'attuazione di politiche di controllo sull'effettivo rispetto delle disposizioni da parte delle aziende firmatarie. Inserita a seguito delle “Clausole Generali” e degli “Impegni Generali”, la sesta sezione, “Specifici Principi Riguardanti la Condotta del Personale” è la più ampia, e disciplina una serie di regole sulle modalità di esercizio dell'uso della forza, della detenzione e dell'arresto. Vieta inoltre la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti, l'esercizio di abusi e discriminazioni su base sessuale, il traffico umano, la schiavitù e i lavori forzati, il lavoro minorile, le discriminazioni. Viene ribadito infine l'impegno delle PMSC, onde proteggere al massimo grado i propri dipendenti e i civili, a reclutare personale qualificato ed identificabile, utilizzare veicoli registrati presso le autorità nazionali e segnalare l'equipaggiamento utilizzato nel corso delle missioni. La sezione “Impegni Specifici Concernenti il Management” disciplina invece il livello apicale delle compagnie private, facendo sì che le direzioni centrali incorporino il rispetto del documento nelle politiche aziendali, nonché nei loro meccanismi di controllo, accertandosi che sia rispettato anche in fase operativa. Si stabiliscono linee guida per la selezione del personale, l'addestramento, la gestione delle armi e del materiale tattico, la segnalazione dettagliata di

---

<sup>82</sup>Dati disponibili sul sito del Dipartimento Affari Esteri della Confederazione svizzera, testo integrale al link <http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=it&msg-id=50311>

eventuali incidenti, la sicurezza tecnica e sanitaria dell'ambiente lavorativo, meccanismi per il controllo e la prevenzione di minacce o abusi, nonché per le procedure di reclamo, nonché le responsabilità civili e penali per eventuali danni. La parte conclusiva stabilisce che il Governo svizzero aggiornerà continuamente la lista pubblica delle compagnie firmatarie, e controllerà lo stato di efficacia dei meccanismi di implementazione e controllo.<sup>83</sup> Sono attualmente 708 le aziende che hanno recepito il Codice, a cui si aggiungono i governi di Australia, USA, Regno Unito, Svezia e Svizzera e una decina di organizzazioni della società civile africane, sudamericane, statunitensi ed europee. Il sito ufficiale fornisce il numero di aziende con sede in ciascuno Stato che si sono registrate e sottoposte alle regole dell'ICoC. Quelle italiane sono attualmente sei: IMI Security Services, Isis Security Corp., Ombra s.r.l., Resurgit, S.T.A.M. Soluzioni Terrestri Aeree e Marittime e SEC. PRO- Security & Protection Consulting.<sup>84</sup> L'ICoC costituisce un importante ingranaggio di un meccanismo sinergico che stavolta va a toccare in maniera puntuale l'attività delle PMSC: per quanto il suo rispetto riposi sempre sulla volontà degli attori a sottoporvisi, è interessante notare la tendenza delle PMSC a curare la propria credibilità parallelamente alla crescita del proprio mercato di riferimento. I due Paesi più "virtuosi" in questo senso sono quelli in cui il fenomeno ha acquistato maggiore importanza e da cui si è diffuso: gli Stati Uniti con 64 compagnie registrate, e l'Inghilterra, che ne conta addirittura 208, il maggior numero fin'ora presente.

---

<sup>83</sup>Tradotto dal testo originale, disponibile al link [http://www.icoc-psp.org/uploads/INTERNATIONAL\\_CODE\\_OF\\_CONDUCT\\_Final\\_without\\_Company\\_Names.pdf](http://www.icoc-psp.org/uploads/INTERNATIONAL_CODE_OF_CONDUCT_Final_without_Company_Names.pdf)

<sup>84</sup>Dati completi disponibili al link [http://www.icoc-psp.org/uploads/Signatory\\_Companies\\_-\\_September\\_2013\\_-\\_Composite\\_List-1.pdf](http://www.icoc-psp.org/uploads/Signatory_Companies_-_September_2013_-_Composite_List-1.pdf)

## **CAPITOLO III**

### **Il caso italiano**

#### *3.1 PSC e PMC in Italia: quadro normativo*

La posizione dell'Italia nei confronti di PMC e PSC è controversa. I fattori che hanno contribuito all'indeterminatezza dell'approccio italiano sembrano essenzialmente culturali, considerato che il nostro Paese è stato investito da quegli stessi mutamenti politici, economici e strategici che altrove hanno determinato la nascita e crescita dell'industria militare privata. Difatti, nonostante si sia trattato -come abbiamo visto- di un fenomeno che ha caratterizzato i Paesi di matrice anglosassone, anche Nazioni di più marcata tradizione statale come la Germania non sono state risparmiate al fenomeno. L'Italia sembra invece aver prestato poca attenzione a questa realtà. Nel 2004 si è avuta un'eccezione, giacché il fenomeno delle PMSC ha ottenuto una certa risonanza mediatica in seguito al rapimento di quattro security contractor italiani, e alla morte di uno di essi (Fabrizio Quattrocchi) durante il conflitto in Iraq. È stato questo l'unico caso in cui è emersa anche una riflessione giuridica sulla questione, che non ha però prodotto grandi risultati. Oltre a non dare seguito ad alcuna discussione costruttiva a livello nazionale, l'evento è stato determinante nel diffondere una visione totalmente negativa delle PMSC stesse e del loro operato. Un forte contributo in questo senso è purtroppo da attribuire ai media italiani, per i quali la quantomeno semplicistica associazione tra *contractors* e mercenari è apparsa il più delle volte normale. Inoltre, anche negli sporadici casi in cui il governo ha fatto ricorso a operatori di sicurezza privati stranieri per la protezione di propri funzionari od esperti civili in zone ad alto rischio, questa scelta è stata frutto di situazioni contingenti e non della consolidazione di una pratica. Inoltre in tali casi l'opinione pubblica è stata tenuta quasi del tutto all'oscuro a riguardo. Questo capitolo rappresenta quindi il tentativo di esplorare l'approccio italiano alla complessa realtà delle PMSC.

Il numero di contractor italiani presenti all'estero è decisamente limitato: si ritiene che essi non superino la cinquantina. Altrettanto vale per le PMSCs italiane in grado di operare in ambito internazionale, il cui numero è probabilmente inferiore a dieci. Gli scenari che vedono impiegati i nostri connazionali sono sia quello terrestre sia quello marittimo. Analogamente ai contractor stranieri, anche quelli italiani hanno, nella maggior parte dei casi, una formazione militare. Quasi

tutti provengono dai reparti speciali e dai corpi d'élite delle nostre Forze Armate, quali la Brigata paracadutisti "Folgore", il Comando subacquei ed incursori (Comsubin), il Gruppo di Intervento Speciale (G.I.S) e il Reggimento dei fanti di marina "San Marco". Anche se la denominazione di contractor è quella più utilizzata dai media nazionali, i compiti svolti dal personale italiano sono molto diversi da quelli evidenziati nell'analisi delle PMSC di altri Paesi. Quasi tutte le imprese italiane del settore sono riconducibili a quelle che Singer ha definito "*Military Consulting Firms*"<sup>85</sup>, vale a dire aziende specializzate nella consulenza e nell'addestramento. Si tratta quindi di imprese che non operano direttamente sul "campo di battaglia", ma che forniscono servizi di tipo strategico, operativo ed organizzativo. Il loro impatto non è però di minore importanza rispetto alle altre categorie di PMSC. Al contrario, negli scenari bellici contemporanei l'applicazione di conoscenze specializzate e di un addestramento mirato sono spesso tanto indispensabili quanto l'utilizzo di armi da fuoco. Si è osservato come l'offerta della maggior parte delle PMSCs straniere affermate sulla scena internazionale comprende una gamma di servizi ampiamente diversificata. La normativa italiana non consente invece alle imprese di sicurezza di operare in aree di crisi con personale armato e con team di protezione propri. Di conseguenza, le aziende attive nel settore sono state costrette a specializzarsi in altri compiti. La maggior parte dei contractor italiani sono quindi consulenti e non addetti ai servizi di protezione ravvicinata o di scorta armata in contesti ad alto rischio. Le imprese italiane che offrono questi servizi devono infatti necessariamente rivolgersi a partner locali, i quali agiscono nel rispetto della normativa del proprio paese.

Come ho accennato precedentemente, oltre al Documento di Montreux, l'Italia è parte sia del Protocollo del 1977 addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 che della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Reclutamento, l'Uso, il Finanziamento e l'Addestramento dei Mercenari del 1989. L'art. 3, comma 1, della legge 210/1995 di autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite incorpora la definizione di mercenario prevista dall'art. 47 del Protocollo Addizionale. Essa ha inoltre inasprito le pene relative ai reati previsti dagli articoli 244 e 288 del codice penale italiano, che sono quelli più direttamente concernenti le attività identificabili come "mercenarismo".

L'art. 244 c.p. "Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di

---

<sup>85</sup>Da "International Security" (2001-2002) Singer, P. W. "*Corporate Warriors: The Rise and Ramification of the Privatized Military Industry*"

guerra” recita

*<<Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni>><sup>86</sup>*

L’art. 288 “Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero” stabilisce invece

*<<Chiunque, nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare>><sup>87</sup>*

### 3.2 Il caso Presidium e la giurisprudenza italiana in materia

Come abbiamo visto dunque, il codice penale non fornisce una regolamentazione specifica delle PMSC e le loro attività. Tuttavia, in merito alla vicenda precedentemente richiamata, ossia il sequestro dei quattro cittadini italiani in Iraq nell’aprile del 2004 e l’uccisione di uno di essi, il Tribunale di Bari ha emanato alcune ordinanze nelle quali i giudici si sono interrogati sulla possibilità di applicare l’art. 288 ai contractor, e quindi di definirli come mercenari. Nel caso in esame i quattro uomini (Umberto Cupertino, Salvatore Stefio, Maurizio Agliana e Fabrizio Quattrocchi) si trovavano in territorio iracheno per conto di un’impresa di sicurezza privata gestita da italiani, la “Presidium International Corporation”, per prestare servizio in qualità di addetti alla sicurezza dei dipendenti della DTS Security LLC., un’impresa privata statunitense impegnata in

---

<sup>86</sup>Testo disponibile al link <http://www.testolegge.com/codice-penale/articolo-244>

<sup>87</sup>Testo disponibile al link <http://www.testolegge.com/codice-penale/articolo-288>

opere di ricostruzione in Iraq. In seguito alla loro liberazione ed al rientro in Italia il loro reclutatore, Giampiero Spinelli, socio della Presidium, è stato indagato dalla magistratura italiana ai sensi dell'articolo 288. In base all'articolo, l'incriminazione riguarda esclusivamente l'usurpazione del monopolio statale sul potere di coscrizione e di dispiegamento di forze militari all'estero. Di conseguenza, è punito solamente chi arruola o dota di armi, ma non i soggetti reclutati o armati. Questi ultimi, anche nell'eventualità in cui si siano offerti spontaneamente, non possono essere puniti a meno che non abbiano compiuto altri reati. È dunque ravvisabile un vuoto normativo nel nostro ordinamento che potrebbe incentivare l'adozione di comportamenti assai repressibili. Per applicare l'art. 288 è necessaria, oltre alla volontà di arruolare o armare cittadini italiani a servizio o a favore dello straniero, la dimostrazione che il reclutatore non sia autorizzato dal governo italiano. In linea teorica gli arruolamenti operati da soggetti terzi nell'ambito delle missioni militari internazionali devono essere espletati su delega e sotto il controllo del governo, perché altrimenti perseguibili ai sensi dell'art. 288. Per perseguire questo crimine è poi necessaria l'autorizzazione del Ministro della Giustizia. Nell'ordinanza che doveva decidere sulla richiesta del Pubblico Ministero di vietare l'espatrio a Spinelli quale misura cautelare, il Giudice per le Indagini Preliminari ha sostenuto che i quattro cittadini italiani si trovavano nel paese in "veste di mercenari" e ha definito la Presidium un "centro di addestramento per mercenari". La richiesta del Gip è stata però annullata dalla Sezione del riesame del Tribunale di Bari che ne ha confutato la tesi. Secondo il Tribunale del Riesame per verificare la commissione del reato era infatti necessario dimostrare che Spinelli avesse, senza l'approvazione governativa, reclutato o armato cittadini affinché prestassero "attività militare vera e propria" entrando a far parte delle Forze Armate straniere ovvero operando in armi a favore dello straniero, anche senza essere formalmente inquadrati nelle sue forze militari regolari. Stranamente l'ordinanza non si è pronunciata sull'applicabilità delle Convenzioni sui mercenari di cui l'Italia è parte. Tuttavia, essa coglie la diversificazione delle funzioni svolte dalle PMC e PSC, nonché la necessità -ai fini di una regolamentazione- di un'analisi comprensiva dei contratti stipulati e delle attività che effettivamente i contractors svolgono in territorio estero. Nell'ottobre del 2010 la Corte di Assise di Bari ha poi stabilito in maniera definitiva che i quattro contractors italiani sequestrati in Iraq non potevano essere qualificati come mercenari. I giudici hanno infatti assolto dal reato previsto dall'art. 288 i due imputati, Salvatore Stefio e Giampiero Spinelli, ritenuti colpevoli di aver reclutato mercenari. Secondo la Corte d'Assise infatti, gli imputati:

*<<[...] non hanno reclutato personale da inviare in Iraq per appor- tare un contributo causale al raggiungimento degli obiettivi mili- tari della missione internazionale (nel che si risolve il significato della militanza a favore dello straniero), bensì per ritagliarsi uno spazio lavorativo ai margini degli eventi che hanno interessato lo Stato iracheno, offrendosi come operatori di sicurezza a tutela di cose e persone non direttamente coinvolte nel conflitto armato o nella missione militare multilaterale>><sup>88</sup>*

Inoltre, dalla lettura dei contratti di lavoro risulta che era escluso *<<in radice il requisito della partecipazione diretta alle ostilità o comunque alle operazioni militari, che costituisce il proprium della figura del mercenario>>*.<sup>89</sup>

Analizzando il concetto di “militanza a favore dello straniero” la Corte ha tuttavia dichiarato che:

*<<Il carattere militare dell’attività non si ricava (...) da una particolare connotazione dell’attività, quanto dalla sua finalizzazione a raggiungere gli scopi avuti di mira dallo Stato estero (o dalle sue articolazioni) nell’ambito del suo impegno militare. Pertanto, rientra nel concetto di militanza quell’attività che apporta un effettivo contributo al raggiungimento della causa militare della forza coadiuvata>>*.<sup>90</sup>

Tra le attività proibite dall’art. 288 c.p. possono dunque rientrare anche attività di carattere civile (medico, cuoco o conducente di autoveicoli) che siano in qualche modo finalizzate al raggiungimento degli scopi militari di uno Stato estero. La sentenza della Corte d’Assise di Bari rappresenta uno dei pochissimi casi in cui la realtà delle PMSC viene presa in considerazione in un documento ufficiale. Nelle sue conclusioni infatti, la Corte ha sottolineato come in futuro sarà necessario registrare l’esistenza di una varietà di operatori di compiti “periferici”. La sentenza in esame ha tracciato una prima differenziazione tra mercenari e contractors, ma permangono comunque il vuoto legislativo e la conseguente possibilità di differenti pronunce da parte dei giudici in casi futuri.

---

<sup>88</sup>Testo originale della sentenza disponibile al link <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2010/10/contractors.pdf>

<sup>89</sup>*Ibidem*

<sup>90</sup>*Ibidem*

### 3.3 Le agenzie italiane di sicurezza privata

Le società private che impiegano security contractor sul territorio italiano presentano una configurazione che non sembra aver nulla a che fare con quanto è stato illustrato nei capitoli precedenti. I contractor previsti dalla normativa italiana sono infatti esclusivamente gli istituti di vigilanza, e i loro impiegati le guardie giurate (propriamente dette “guardie particolari giurate” o GPG). Gli obblighi relativi a questi soggetti e alle loro attività sono stabiliti per la maggior parte dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), emanato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e poi specificate dal Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico, Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. Sulla base della natura dell'attività degli istituti di vigilanza sono subordinate all'autorizzazione da parte dell'autorità pubblica. La normativa italiana vieta espressamente l'impiego di guardie giurate a tutela delle persone fisiche, consentendo loro esclusivamente la tutela di beni, mobili e immobili, appartenenti ad enti pubblici, enti collettivi e ai privati (artt. 133-134 TULPS). L'impiego di GPG dev'essere preceduto da una dichiarazione, da consegnare al Prefetto, contenente le generalità del personale e i beni da custodire. Inoltre, per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti o i proprietari devono consegnare al Prefetto anche un atto scritto contenente le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione e le forme di aggregazione, sostituzione e recesso dei soci. L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico (art. 136 TULPS)<sup>91</sup>. La normativa italiana sulla sicurezza privata stabilisce che le GPG debbano soddisfare i seguenti requisiti (art. 138 TULPS): cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; maggiore età e adempimento dei compiti di leva; saper leggere e scrivere; non aver riportato condanna per delitto; essere persona di buona condotta morale; essere in possesso di carta d'identità; essere iscritto all'INAIL.

Il Prefetto controlla e approva la designazione delle GPG tramite decreto. Per i cittadini degli Stati membri dell'UE, il Prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche eseguite dalle rispettive nazioni. Per quanto riguarda la competenza territoriale dell'autorità pubblica, oltre a quella del Prefetto, gli istituti privati e le GPG devono poi richiedere ed ottenere anche l'approvazione del Questore del circuito amministrativo competente. Il Questore può modificare le regole dei servizi

---

<sup>91</sup>L'intero Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è disponibile al link <http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/1%20Codici/TULPS/TULPS.htm>



proposti e aggiungere gli obblighi che ritiene necessari ai fini dell'interesse pubblico. Nel caso in cui questi obblighi siano violati, il Questore sospende immediatamente le GPG, la cui licenza può poi essere revocata dal Prefetto. Le GPG sono titolari della licenza di porto d'armi per difesa personale e detengono quindi un porto d'armi analogo a quello previsto per tutti i cittadini.

La normativa italiana sulla sicurezza privata non contiene riferimenti sulla possibilità che istituti di vigilanza e GPG siano impiegati in contesti internazionali. È però possibile individuare un'apertura in questo senso nella previsione dell'obbligo in capo agli istituti e alle GPG di svolgere attività a favore dello Stato se e quando richiesto dalle autorità di pubblica sicurezza, inclusa la polizia giudiziaria. L'esame delle caratteristiche degli istituti di vigilanza e delle GPG italiani rileva una profonda differenza rispetto alle PMSC e ai security contractor internazionali. La competitività ed il successo delle PMSC, come ho detto, derivano dall'impiego di personale con un passato militare, spesso proveniente da reparti delle forze speciali e quindi capace di operare in contesti internazionali ad alto rischio. Non si tratta solamente della conoscenza di strategie e tattiche militari o di sofisticati sistemi d'arma, ma anche di caratteristiche psicologiche quali la gestione dello stress in situazioni di pericolo per se stessi e per i propri committenti. Alla GPG viene richiesto invece di svolgere mansioni totalmente differenti. Spesso non ha alcun tipo di passato militare e l'ambiente all'interno del quale opera –sorveglianza di banche, oppure in centri commerciali– non può sicuramente definirsi ostile. Si tornerà su questo punto più avanti quando si analizzerà la legge che prefigura l'impiego di GPG a bordo di navi mercantili in funzione di protezione dalla pirateria. Dovrebbe essere però chiaro sin da ora come concepire le GPG quali potenziali sostituti di delle Forze Armate possa sollevare alcuni dubbi. Sulla base dei requisiti necessari ad un ente privato per ottenere la licenza prefettizia, nonché le prerogative delle autorità amministrative competenti a livello territoriale, sembra piuttosto difficile il coinvolgimento di istituti di vigilanza privata e di GPG in operazioni militari all'estero. Tuttavia a oggi non sono state introdotte previsioni di questo tipo.

### *3.4 La posizione della politica*

Il Ministero degli Esteri (MAE) italiano protegge il proprio personale all'estero che opera in scenari critici attraverso due modalità: la vigilanza e la scorta armata. La vigilanza è di norma affidata all'arma dei Carabinieri, in particolare ai reparti di blocco. Anche la scorta viene effettuata

ricorrendo all'arma dei Carabinieri ma, in questo caso, il MAE si rivolge alla II Brigata Mobile. Tutti i reparti in essa inquadrati sono preposti allo svolgimento di missioni all'estero, anche ad alto profilo operativo, e sono parte integrante della lotta al terrorismo internazionale. Nel corso delle missioni all'estero i loro compiti spaziano dalle funzioni di polizia militare sino al mantenimento della pace e dell'ordine pubblico all'interno di diversi scenari operativi. Inoltre, questi reparti sono adibiti alla scorta degli Ambasciatori e dei Consoli Generali nelle sedi diplomatiche. Per quanto riguarda l'impiego di contractor nello svolgimento di queste funzioni, l'approccio della Farnesina è di ricorrervi solo come *extrema ratio*. Questa scelta è motivata da diversi fattori. All'interno di Paesi caratterizzati da una forte instabilità, la tutela della sicurezza è intesa come costitutiva dell'attività diplomatica e rientra tra le funzioni sovrane di uno Stato. L'outsourcing della protezione del personale diplomatico andrebbe quindi a confliggere con l'istituto della sovranità statale. Ci sono poi considerazioni relative al mantenimento di buone relazioni con le popolazioni locali. La presenza di contractor in sostituzione di ufficiali statali è vista infatti con preoccupazione perché potrebbe minare la reputazione dei reparti della II Brigata Mobile. Chi si occupa della scorta dei funzionari del MAE dislocati all'estero è inoltre a conoscenza, proprio per la peculiarità della funzione svolta, di informazioni sui loro incontri e spostamenti: si tratta dunque di una *core function* della Difesa. Se infatti queste informazioni dovessero trapelare o venissero intenzionalmente fornite a soggetti ostili si correrebbe quindi il rischio di compromettere i risultati ottenuti della diplomazia, se non addirittura intere missioni. Si pone dunque il problema dell'affidabilità dei contractor. Il grande successo delle più famose PMSC è in parte dovuto al fatto che, come si è osservato in precedenza, si tratta nella maggior parte dei casi di aziende fondate e costituite da ex militari o ufficiali di polizia cui vengono riconosciute competenza, professionalità e riservatezza. Nella storia del nostro Paese si possono annoverare due casi in cui il Ministero degli Esteri ha impiegato PMSC. Il primo ha avuto luogo in seguito al ritiro delle truppe italiane dall'Iraq nel 2006. Il secondo caso di ricorso a PMSCs riguarda invece la SKA Arabia, impresa britannica con sede operativa a Dubai, ingaggiata per la scorta di un "funzionario" del governo italiano in Somalia durante i suoi spostamenti nell'area del Corno d'Africa.

### 3.5 Il rapporto tra le aziende italiane e le PSC

L'esternalizzazione di funzioni di sicurezza al settore privato rappresenta una pratica recente per lo Stato italiano. Non si tratta invece di un fenomeno nuovo per l'industria privata del nostro Paese.

Da tempo, infatti, le grandi imprese italiane che operano in contesti ad alto rischio –ad esempio l'estrazione e il trasporto delle risorse energetiche– ricorrono a compagnie straniere la cui legislazione nazionale prevede la figura professionale del security contractor. In Italia le imprese a partecipazione statale o le cui attività contribuiscono all'interesse nazionale possono avvalersi delle Forze Armate. Inoltre, all'interno dei grandi gruppi industriali la maggiore parte dei Security Manager e, in generale, il personale che opera nel settore della security aziendale, proviene in larga parte da un passato nelle Forze Armate. Esiste quindi una certa contiguità tra gli addetti alla sicurezza aziendale e le Forze Armate, che facilita la tutela degli interessi reciproci in patria e all'estero, in modo simile a quanto avviene negli altri Paesi tra militari e contractor. Detto ciò, le motivazioni che spingono le imprese italiane ad esternalizzare la propria sicurezza alle PMSC sono sostanzialmente le stesse riscontrate in generale per quelle di altre nazioni.

### *3.6 La risposta dello Stato: i Nuclei Militari di Protezione (NMP)*

Nell'esercizio della sua sovranità l'Italia può decidere di distaccare unità militari a bordo delle navi che transitano nelle zone di mare soggette ad attacchi di pirati.<sup>92</sup> Poiché i militari sono organi dello Stato ogni loro azione e l'eventuale uso illegittimo della forza armata comporterà la diretta responsabilità dello Stato italiano. Lo status della nave mercantile non muta a causa della presenza di militari a bordo: per essere considerata nave da guerra, un'imbarcazione deve appartenere alle Forze Armate, portare segni distintivi esterni ed essere sottoposta al comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato di bandiera e iscritto nelle liste ufficiali. L'equipaggio deve inoltre essere sottoposto alla disciplina militare. La missione assegnata ai NMP non è quella di debellare il fenomeno della pirateria nella sua generalità, ma di contribuire alla difesa della nave mercantile alla quale prestano i propri servizi. Come si è infatti osservato in precedenza, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la "caccia ai pirati" è un compito che spetta in via esclusiva alle navi da guerra o alle navi in servizio di Stato, debitamente autorizzate e contrassegnate. I NMP sono incaricati della protezione degli equipaggi e dei vettori navali nazionali, dell'acquisizione e condivisione delle informazioni operative, del training degli equipaggi circa l'applicazione delle BMP per mettere in sicurezza il mercantile e del supporto al Comandante della

---

<sup>92</sup>Si veda D.L. 12 luglio 2011, n. 107 disponibile al link <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;107>

nave nelle attività decisionali di evasione in termini di manovre per evitare l'efficacia di un attacco. Per lo svolgimento di questi compiti la Marina italiana ha qualificato il personale del Reggimento dei fanti di marina "San Marco", che già alimenta le squadre che operano sulle navi militari con il ruolo di team di abbordaggio per visite/ispezioni dei mercantili e prestazioni di forze protection. I nuclei sono costituiti dai 6 ai 9 militari e svolgono dei turni di dispiegamento di circa 2-3 mesi per nucleo. La loro area di operatività è particolarmente estesa, e copre la vasta porzione dell'Oceano Indiano –riconosciuta dalla comunità internazionale a rischio pirateria– che dalle coste somale e dal Golfo di Aden si estende fino alle all'India. Al suo interno, sulla base di accordi stipulati con le nazioni interessate, i porti individuati per l'imbarco e lo sbarco dei nuclei sono stati scelti in funzione delle principali rotte di transito dei mercantili italiani. La L. 130/2011 prevede che il servizio di protezione armata non comporti alcun onere a carico della finanza pubblica<sup>93</sup>. Pertanto, i costi dell'opzione militare sono a carico dell'armatore che è tenuto a rimborsare gli oneri connessi con l'impiego dei NMP al Ministero della Difesa, incluse le spese accessorie per il personale, il funzionamento ed il sostegno logistico in area, per un totale pari a 467,00 euro giornalieri a persona<sup>94</sup>.

### 3.7 L'opzione civile: le Guardie Particolari Giurate (GPG)

In caso di indisponibilità dei servizi di protezione dei NMP, la L.130/2011 prevede che gli armatori italiani possano ricorrere all'impiego di guardie giurate. Dato il consistente numero di navi battenti bandiera italiana che transitano nelle zone a rischio pirateria, il contributo della sola Marina militare non appariva infatti sufficiente a rispondere alle esigenze dei soggetti maggiormente interessati. Sia Confitarma che la Federpesca avevano inoltre espresso una posizione maggiormente favorevole all'opzione privata. In particolare, sulla base dei diversi sistemi adottati da Francia e Spagna le motivazioni che hanno spinto a considerare preferibile l'impiego di team civili sono l'eccessiva rigidità operativa dei NMP in relazione a regole d'ingaggio, contro la maggiore flessibilità assicurata dai contractor; i costi dei NMP, la cui copertura è a carico degli armatori; i limiti dei NMP in termini di logistica e unità concretamente impiegabili<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup>Testo disponibile al link <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;130>

<sup>94</sup>Informazioni disponibili al link <http://www.marina.difesa.it/attivita/operativa/nmp/Pagine/default.aspx>

<sup>95</sup>Marchetti, E. da "Affari Internazionali" (2013) "Contractor vs. Marò" testo integrale disponibile al link <http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2303>

Si è posto quindi il problema di individuare quale soggetto privato avrebbe potuto provvedere all'erogazione di un servizio così delicato come la protezione armata delle navi in zone di rischio. La scelta è ricaduta sull'unica forma di sicurezza privata strutturata contemplata all'interno del nostro ordinamento: gli istituti di vigilanza e i loro dipendenti. Gli armatori italiani hanno però colto sin da subito la differenza sostanziale esistente tra gli standard dei servizi offerti da GPG e quelli dei security contractor, come dimostra il fatto che, nonostante le deroghe di cui sopra, nessuno di essi abbia finora autorizzato l'imbarco di operatori della sicurezza privati nazionali. Non risulta quindi difficile comprendere le difficoltà riscontrate dal Ministero dell'Interno nell'elaborazione delle modalità attuative dell'opzione civile prevista dalla normativa anti-pirateria. Questo spiega, almeno in parte, il ritardo nell'emanazione del decreto. Come sottolineato in precedenza, la legislazione italiana non consente alle GPG di espletare compiti di vigilanza sull'incolumità delle persone fisiche o sul mantenimento dell'ordine pubblico, ma solo sui beni immobili o mobili. Il loro impiego è quindi limitato alla tutela del bene –la nave e le merci– escludendo la possibilità di fornire servizi di protezione delle persone. Inoltre, è di primaria importanza la disciplina relativa all'impiego di armi, che le GPG possono detenere solo per difesa personale, nonché le modalità di imbarco e sbarco delle stesse nei porti degli Stati confinanti a rischio pirateria. In questo processo, era necessario prevedere che gli armatori potessero disporre di armi a bordo solo per il periodo strettamente necessario ai servizi di protezione, contemplando quindi la possibilità di imbarco e sbarco delle stesse nei territori degli Stati prossimi alle aree a rischio pirateria. Un altro aspetto da tener in considerazione riguarda poi il fatto che, essendo le navi italiane parte del territorio nazionale, l'imbarco o lo sbarco di armi devono essere preceduti dall'autorizzazione all'importazione/esportazione delle stesse. La responsabilità sulle armi è del Comandante della nave che, una volta imbarcate, ne ottiene la consegna e le custodisce in luogo apposito. Sempre al Comandante spetta la responsabilità di decidere quando utilizzarle. Per svolgere i servizi di protezione, oltre a quanto abbiamo visto essere stabilito dal TULPS, le guardie giurate devono aver preferibilmente prestato servizio nelle Forze Armate, anche come volontari, e aver superato i corsi teorico-pratici, stabiliti con regolamento del Ministro dell'Interno, per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria. Tale corso presenta oneri a carico dei destinatari, ed è coordinato dal Ministero dell'Interno, in collaborazione con quello della Difesa e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al Ministero della Difesa spetta l'addestramento relativo alle procedure di sicurezza a bordo nave, nonché la formazione e l'addestramento circa le procedure di comunicazione necessarie per operare nello specifico contesto, rilasciando attestato di superamento del corso.

### *3.8 Risultati attuali e prospettive future*

L'analisi della normativa nazionale anti-pirateria sottolinea la disparità delle condizioni in cui versano le due opzioni a disposizione degli armatori italiani. Fermo restando la responsabilità primaria dello Stato in materia di contrasto alla pirateria, sembra che l'opzione civile sia una soluzione di ripiego, il che toglie molto valore all'apertura che il nostro Paese potrebbe avere nei confronti dell'industria della sicurezza privata. Il perdurare della minaccia della pirateria rende però urgente una reale applicazione della normativa nella sua totalità. A questo proposito si è espresso il Presidente di Confitarma Paolo d'Amico che ha sottolineato la necessità della realizzazione dei corsi di formazione teorico-pratici per le guardie giurate, requisito imprescindibile per un loro impiego a bordo delle navi italiane, facendo richiesta al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia e delle Finanze di prorogare al 31 dicembre 2013 la data che la Legge di stabilità 2013 fissa al 30 giugno 2013 quale termine di scadenza per l'impiego di GPG che, pur non avendo superato i corsi di formazione di cui sopra, abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, e che questa condizione sia attestata dal Ministero della Difesa. La possibilità di consentire agli armatori la maggiore flessibilità possibile nella scelta degli strumenti anti-pirateria è inoltre esemplificata dal numero di richieste non eseguibili per indisponibilità dei NMP nel loro primo anno di operatività, che ha, infatti, evidenziato un limite nella copertura assicurata. In caso di risposte parziali o insoddisfacenti, il pericolo è che gran parte della nostra lotta cambi bandiera, come già verificatosi in alcuni casi, in modo da poter usufruire dei servizi di protezione armata offerti da imprese di sicurezza straniera. Se questa tendenza dovesse intensificarsi l'Italia correrebbe un rischio economico consistente, considerando che il giro di affari attuale dei mercantili e dei pescherecci che battono bandiera nazionale ammonta a circa il 3 per cento del PIL. Tali considerazioni assumono un'importanza ancora maggiore in considerazione della crisi con l'India innescata dalla vicenda dell'Enrica Lexie, in seguito alla quale alcuni esponenti istituzionali hanno prospettato la sospensione degli accompagnamenti militari dei mercantili per consentire una revisione dei meccanismi applicativi della disciplina sul contrasto alla pirateria marittima. Sebbene l'impiego di NMP non abbia riscontrato particolari difficoltà attuative dal momento in cui si è inserito in un sistema istituzionale già predisposto, si tratta di una pratica che rende la separazione tra interessi politici e commerciali piuttosto ambigua. La decisione da parte delle Forze Armate di fornire i NMP

rappresenta una cessione di autorità al Comandante della nave civile e alla compagnia di navigazione. Questo significa che lo Stato di nazionalità potrebbe subire le conseguenze di decisioni private. In sostanza, quello che accade sulla nave ha delle dirette implicazioni per il governo nazionale. L'uso di team civili, al contrario, proprio per la natura privatistica del rapporto che si instaura tra armatore e imprese di sicurezza, offre un grado di separazione che in caso di incidenti permetterebbe di evitare complicazioni di carattere politico e diplomatico. Inoltre, poiché l'impiego di guardie private è destinato non tanto al contrasto alla pirateria, quanto alla protezione delle imbarcazioni, l'opzione civile sembrerebbe più appropriata. Si ritiene quindi di poter sostenere che, se opportunamente regolata a livello internazionale e nazionale, l'opzione civile non solo debba essere implementata, ma potrebbe anche essere considerata la scelta preferibile.

### *3.9 Intervista all'Ammiraglio Gian Paolo Di Paola*

A cornice di tutti i dati strutturali che ho ricercato e fornito in questo e nei precedenti capitoli, ho cercato di ottenere un'opinione autorevole in merito all'efficacia delle soluzioni messe in atto dalla politica nel nostro Paese in materia di privatizzazione dell'industria della sicurezza. Ho pertanto avuto la fortuna di sottoporre alcune domande inerenti alle informazioni dei precedenti paragrafi all'Ammiraglio Giampaolo Di Paola, docente di *Security Studies* presso la "LUISS" Guido Carli, già Capo di stato maggiore della Difesa, Presidente del comitato militare della NATO e Ministro della Difesa per il Governo Monti.

***D: A livello internazionale l'Italia ha recepito sia il protocollo addizionale 8 giugno 1977 (APGC77) alle Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali, sia la United Nations Mercenary Conventions del 1989. Il nostro è inoltre uno dei Paesi firmatari del documento di Montreaux. Tuttavia queste convenzioni definiscono lo status dei mercenari e ne vietano l'impiego: a rendere impossibile che all'interno dello stato italiano vengano compiuti arruolamenti in favore dello straniero sono gli artt. 244 e 288 del Codice Penale. Qual è la ratio politica di queste disposizioni?***

*R: Parlando di mercenari essenzialmente in termini di "processo di privatizzazione della forza" occorre tenere a mente che l'Italia, dopo la II Guerra Mondiale, ha sempre avuto un approccio cauto nei confronti dell'uso della forza in qualsiasi sua forma, e ancor di più per quanto riguarda la*

*possibilità di privatizzarlo. Essa è fundamentalmente stata respinta: innanzitutto perché l'uso della forza viene visto dal nostro sistema come un'extrema ratio, dunque da evitare in linea di principio, ma anche perché, qualora debba essere esercitato, lo Stato viene visto come l'unico ente legittimato in questo senso, sia all'interno -con le forze di polizia- che all'esterno -con l'esercito-. La questione è ontologica, in quanto è necessario operare una distinzione tra il mercenario, che è un combattente, e i servizi contractor logistici e di supporto, che hanno tutta un'altra casistica e infatti non ricadono nelle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra.*

***D: La soluzione dei Nuclei Militari di Protezione -considerati anche gli eventi del febbraio 2012 che hanno evidenziato l'elevato costo politico di qualsiasi danno possa essere arrecato nel corso di questo tipo di missioni alle forze armate nazionali- risulta effettivamente efficace? Non crede che il costo politico di un agente operante per conto di un'agenzia privata sia inferiore?***

*R: Il problema dei Nuclei di Protezione Militare è un problema che ha risentito molto, nella lettura dei pro e contro, degli avvenimenti che hanno coinvolto i due fucilieri della Marina Militare a seguito dell'incidente dell'Enrica Lexie: se ciò non fosse avvenuto, probabilmente oggi non se ne parlerebbe. Detto questo, siccome la protezione dei mercantili battenti bandiera italiana da atti di pirateria è in qualche modo espressione dell'uso legittimo della forza, il primo passo logico nella creazione della legge è partito dal principio che le Forze Armate siano gli organi che esercitano effettivamente tale legittimità per conto dello Stato, e quindi le più qualificate a svolgere un compito del genere. Da qui si dipartono alcuni problemi. Innanzitutto la possibilità per la Marina Militare di fornire personale per i NPM cominciò ad essere stressata dalla crescita di domanda, per cui si introdusse la possibilità -laddove la Marina non fosse stata in grado di fornire il quantitativo di militari richiesti- che gli armatori si rivolgessero a società di contractors privati che però avessero una preparazione adeguata al compito -a seguito di training specialistico, o maturazione di esperienza come personale operativo in missioni all'estero- a garanzia di un uso professionale e responsabile della forza. Quando si verificò il caso dei Marò ci fu polemica proprio sul fatto che, se a bordo del mercantile fossero stati presenti dei contractors, non si avrebbe avuto alcun problema. Non è vero: l'incidente con i suoi sviluppi sarebbe ugualmente avvenuto, con la differenza -certo non marginale- che presso il Governo indiano anziché due militari in servizio attivo ci sarebbero stati due civili. Tuttavia si sarebbe sempre trattato di cittadini italiani e che per conto della collettività italiana svolgevano un servizio: i successivi grattacapi sarebbero stati tanto della PSC*



quanto dello Stato. La soluzione non elimina il problema, tutt'al più lo rende meno sensibile dal punto di vista politico e d'immagine, perché effettivamente se ora in India non ci fosse il Fuciliere di Marina Latorre, ma un qualsiasi "mr. Latorre", l'idea di urgenza o gravità del caso si sarebbero già ridimensionate. Questo ha determinato una spinta a riconsiderare i nuclei privati e rivolgersi ad essi. Ma in Italia tutt'ora la legge prevede che come ho già detto vi si faccia ricorso solo in caso di indisponibilità di personale della Marina, considerato anche che nel nostro Paese ad oggi non esistono aziende effettivamente qualificate a svolgere servizi di questo tipo. Gli armatori italiani in genere si rivolgono a compagnie inglesi o sudafricane proprio per questo motivo: nella legge, che prevede per i contractors dei corsi di formazione e certificazione da parte delle Forze Armate, in attesa che questi corsi partano ufficialmente, si è in qualche modo "aggirato" temporaneamente l'obbligo di certificazione perché è sufficiente avere nel proprio curriculum sei mesi o un anno di missione all'estero per poter essere accettati. Ovviamente questa modalità è discutibile per il semplice fatto che il ruolo ricoperto nella missione dai soggetti successivamente impiegati a fini di sicurezza potrebbe avere avuto poco o nulla a che fare con quest'ultima. È presumibile che in futuro l'opinione pubblica e la politica saranno costrette a rendersi conto che se non si dispiegano dei nuclei di protezione qualificati non solo nelle modalità di ingaggio di combattimento, ma più in generale di gestione di situazioni ad alto rischio, situazioni come quelle dell'Enrica Lexie si ripeteranno, con soggetti differenti e magari maggior coefficiente di gravità.

**D: Secondo il Corriere della Sera (articolo del 28 agosto 2009 di Romano Pietro) tra le agenzie operanti in Italia, sarebbe attiva la Defense Security Corporation, rappresentata da Antonio Marrapese, iscritta a Confindustria dal 1° agosto 2009. L'agenzia non si occupa solo di servizi di vigilanza privata interni (assolutamente non vietati nel nostro Paese, se in regola con le disposizioni vigenti) ma anche di addestrare cittadini italiani per renderli disponibili a clienti stranieri. Come si risolve una contraddizione simile? Non crede che il mercato della sicurezza privata trovi sempre una via di fuga dalle pastoie legali e che sarebbe meglio "incanalarlo", permettendone la crescita? O pensa che nel nostro Paese il fenomeno avrà vita breve?**

Mi permetta una battuta: DefenSecurity Corporation never covered! Non credo di averne mai sentito parlare. Scherzi a parte, non credo sia un fuoco di paglia. La realtà è che esiste una domanda di private contractors nel mondo -quindi anche in Italia- ed è così diffusa che, in Paesi come l'Australia, la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, ad essa corrisponde il fiorire di grandi realtà

aziendali attive in questo ambito. Considerato inoltre che la domanda continuerà probabilmente ad esistere anche in futuro, in forme che risponderanno magari a nuove esigenze di sicurezza com'è oggi per la pirateria, la cultura del private contractor che ancora in Italia non si è sviluppata, anche a causa delle ragioni storiche di cui ho parlato, comincerà a rapportarsi alla domanda e dunque ad organizzarsi. L'esempio che lei mi ha fatto è quello di un'azienda che tutto sommato attraverso un quotidiano si rapporta al mercato in maniera ancora immatura rispetto a quanto avviene in altri Paesi, ma che comunque è espressione di un fenomeno in fieri. Questo settore andrà quindi sicuramente regolamentato con attenzione: quando si mettono in moto compagnie di sicurezza che assumono cittadini di uno Stato per compiti implicanti l'uso delle armi e della forza in altri Paesi, si accettano implicitamente molti rischi. L'unico mezzo per ridurre tali rischi è attraverso un monitoraggio continuo e una certificazione da parte di coloro i quali posseggono un adeguato know-how in questo settore, ossia le Forze Armate. Fino ad oggi in effetti, questo presupposto ha risentito di una certa disattenzione purtroppo spesso tipica del nostro Paese e della nostra classe politica: ho assistito a dibattiti parlamentari relativi alla questione, nei quali l'obiettivo di molti rappresentanti politici era solo raggiungere situazioni che potessero favorire le loro relazioni clientelari, ovviamente a detrimento dell'efficienza di un meccanismo assai delicato e con implicazioni molto importanti. Estremizzando l'esempio: non si può pretendere né supporre che un operatore di sicurezza che si occupa di controllare l'ingresso di una banca in un paesino di provincia possa adempiere alla stessa quantità di compiti specialistici di cui si occupano i NPM, semplicemente essendo addestrato ad utilizzare un'arma da fuoco. Detto questo, e tenuto conto della domanda e dell'offerta, è necessaria una reale attenzione della politica al fine di creare un quadro regolamentare ben definito, così come avviene già per i servizi di protezione privata che vengono svolti all'interno. Non si può fare affidamento sul fatto che l'offerta volontaristica sia ancora ridotta, o si corre il rischio di far diventare questo un punto importante nell'agenda governativa solo una volta che si sarà verificato un incidente, magari ben più grave di quello dell'Enrica Lexie, come è avvenuto per altre problematiche.

## CONCLUSIONI

Con la mia ricerca ho tentato di dimostrare quanto nel corso dei secoli si sia evoluto un fenomeno estremamente complesso e controverso come quello dell'appalto privato della funzione difesa da parte degli enti territoriali, che fossero imperi, feudi, Chiesa o i moderni Stati. La mia indagine ha delineato le analogie e le differenze presenti tra quella che è oggi l'espressione del mercenarismo e quella che è stata nel passato, tentando di valutare quanto sia effettivamente possibile definire oggi la realtà delle *corporations* di *contractor* come "compagnie di mercenari". Il mio obiettivo è stato anche evidenziare come la scelta di affidare la propria sicurezza ad un esperto a pagamento non sia mai stata presa con leggerezza, e che molte delle sue espressioni devianti siano state in realtà frutto di una poco chiara e diffusa conoscenza su cosa i soggetti mercenari siano e facciano realmente, nonché sull'apporto politico della loro presenza e delle loro azioni. Credo di poter concludere che per quanto l'intera pratica sia ad oggi poco illuminata dalla conoscenza -e quindi da un adeguato sistema legale- i tentativi internazionali di imbrigliare in un quadro costruttivo anche le neonate PMC e PSC, nuova pelle del mercenarismo, siano frutto di una progressiva consapevolezza che lascia ben sperare per il futuro. È impossibile pretendere di arrestare una necessità di mercato: laddove privati, Stati deboli o che semplicemente non hanno sufficienti risorse umane od economiche, si appoggiano ad un'offerta che è presente e assume contorni sempre differenti, la cieca repressione si rivela inefficace. La pratica dei Paesi di matrice anglosassone, accostata a quella del nostro, deve portare a riflettere su quali siano i punti di forza dei due sistemi, onde non rispondere con rigidità e scarsa curiosità scientifica ad un fenomeno che si è sempre dimostrato adattivo, e positivo qualora adeguatamente controllato. Se è vero che PMC e PSC introducono, con la loro presenza crescente, un multiforme elemento di complessità degli scenari e della strategia militare, non è altrettanto scontato lo scenario che viene talvolta allarmisticamente prospettato, in cui la guerra diviene unicamente uno strumento in mano a privati privi di ogni legittimità. È proprio al fine di evitare che il cambiamento in corso si risolva senza organi di controllo, ma con il costante rafforzamento di poteri "senza volto" che è necessario prendere coscienza di un fenomeno che di per sé non è né positivo né negativo, a meno che non venga letto nella sola ottica della centralità statale. Il più grande pericolo di una mancata consapevolezza del fenomeno, è che esso finisca per erodere sotterraneamente -pur se represso- quell'esclusività nell'uso della forza che è propria degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali di

sicurezza, distruggendone il significato profondo. Se c'è qualcosa che storia, sociologia ed economia ci insegnano, è proprio che le espressioni umane, a differenza di quelle degli altri corpi naturali -dagli atomi ai pianeti- è assai più imprevedibile, e dunque poco si rivelano efficaci le soluzioni *tranchant* nei loro confronti. Considerata la crescente fluidità e transnazionalità dei fenomeni che investono ogni giorno le società in ogni angolo del globo, è preciso compito dei governi quello di non preparare il terreno ad una propria "sostituzione" nella gestione della sicurezza internazionale attraverso comportamenti errati, con il rischio di precipitare in una terribile e insanabile instabilità internazionale, ma operare con la stessa sinergia che in passato ha reso possibile il favorevole baratto tra parti di sovranità esclusiva, ed un più efficace sistema di cooperazione. La mia tesi ha dunque cercato anche di porre in discussione il manicheismo che spesso caratterizza l'analisi del fenomeno delle compagnie di sicurezza privata. Ricordino i miei lettori, lo stigma che Stanley Kubrick impose sul volto narratizzato del "buon soldato di Stato che combatte per la libertà" in "*Full Metal Jacket*", quando riportò la bestialità dell'azione alla condizione umana e non alla classificazione sociale del singolo, facendo pronunciare al Sergente Hartman, istruttore di *marines*, queste parole

*<<Noi ammazziamo tutto quello che vediamo!*

*Lui fa il suo mestiere, noi facciamo il nostro!*

*E per dimostrargli il nostro apprezzamento per averci dato tanto potere,*

*noi gli riempiamo il cielo di anime sempre fresche!>>*

## **BIBLIOGRAFIA**

- Adams, T. K. (2003) *PMC: Mercenaries for the 21<sup>st</sup> Century*, Frank Cass
- Ambrosioni A., Zerbi P. (1992) *Problemi di storia medievale*, Vita e Pensiero
- Anonimo (1976) *Gesta Stephaniai and Regius Anglorum*, Oxford Medieval Texts
- Arriano (2004) *Anabasi di Alessandro*, Mondadori
- Atwood, R. (1980) *The Hessians*, Cambridge University Press
- Bayley, C. C. (1977) *Mercenaries for the Crimea*, Queen's University Press
- Bunker, R. J. (2005) *Non-State Threats and Future Wars*, Frank Cass
- Clark, I. (1988) *Waging war: a Philosophical Introduction*, Oxford University Press
- Cohen, E. A. (1985) *Citizens and Soldiers*, Cornell University Press
- Contamine, P. (1986) *War in the Middle Ages*, Wiley
- Da "International Security" (2001-2002) Singer, P. W. "Corporate Warriors: The Rise and Ramification of the Privatized Military Industry"
- Davis, G. (1963) *Text of Magna Charta edited and translated*, The British Library
- Fowler, K. (2001) *Medieval Mercenaries- Vol. I*, Wiley-Blackwell
- Frediani, A. (2004) *Le grandi battaglie di Alessandro Magno*, Newton Compton
- Gooch J. (1980) *Armies in Europe*, Ruthledge and Keagan Paul
- Hindley, G. (1971) *Medieval Warfare*, Wayland Publishers
- Holt, J. C. (1992) *Magna Charta*, Cambridge University Press
- Johnson, J. T. (1981) *Just War Tradition and the Resraint of War*, Princeton University Press
- Kaeuper, R. (1988) *War, Justice and public order*, Oxford University Press
- Keen, M. (1999) *Medieval Warfare: a History*, Oxford University Press
- Lynn J. A. (1984) *The baionets of the Republic*, Illinois University Press
- MacNeill, W. H. (1982) *The pursuit of power*, Blackwell

- Mallett, M. (1999) *Medieval Warfare: a History*, Oxford University Press
- Map, W. (1983) *De Nugis Curialium*, Clarendon Press
- Melis, L. (2002) *Shardana: i popoli del mare*
- Miller, K. (2004) "Outsource This", Center For American Progress
- Mockler, A. (2012) *Storia dei mercenari. Da Senofonte all'Iraq*, Odoya
- Musah, A. F. Fayemi, K. (2000) *Mercenaries: an African Security Dilemma*, Pluto Press
- Orto, A. (2013) *Come si privatizza una guerra: il caso iracheno*, LUISS
- Palmer, R. R. (1986) *Makers of modern strategy*, Princeton University Press
- Paret, P. (1966) *Yorck and the era of Prussian Reform*, Princeton University Press
- Parker, G. (1997) *The Thirty Years' War*, Rutledge
- Pech, K. (1999) *Peace, Profit or Plunder? The Privatization of Security in War-Torn African Societies*, P. Mason Ed.
- Percy, S. (2007) *Mercenaries*, Oxford University Press
- Preston, R. & Wise, S. (1979) *Men in arms*, Harcourt College Publishers
- Redlich, F. (1964) *The German military enterpriser and his work force*, Steiner
- Rosenau, J. N. (1990) *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*, Princeton University Press
- Rothenberg, G. E. (1980) *The art of warfare in the age of Napoleon*, Indiana University Press
- Saunders, F. (2004) *Hawkwood: The Diabolical Englishman*, Faber & Faber
- Schreier F., Caparini M. (2005) *Privatising Security*, DCAF
- Singer, P.W. (2004) "The Dogs of War Go Corporate", The London News Review
- Spicer, T. (1999) *An Unorthodox Soldier: Peace and War and the Sandline Affair*, Mainstream
- Starkey, A. (2003) *War in the age of Enlightenment*, Greenwood Publishing Group
- Valzania, S. (2007) *Wallenstein*, Mondadori

Zarate J. C., (1998) *The Emergence of a new dog of war: Private International Security Companies, International Law and the New World Disorder*, Stanford Journal of International Law,

### SITOGRAFIA

International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries  
<http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm>

Adams, T.K. (1999) *"The New Mercenaries"*  
<http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/99summer/adams.htm>

Armor Group <http://www.g4s.uk.com/en-gb/What%20we%20do/Services/Risk%20management%20and%20consultancy/>

Art 288 c.p. <http://www.testolegge.com/codice-penale/articolo-288>

Art. 244 c.p. <http://www.testolegge.com/codice-penale/articolo-244>

Cassese, A. (1980) *Mercenaries: Lawful Combatants or war criminals*  
[http://www.zaoerv.de/40\\_1980/40\\_1980\\_1\\_a\\_1\\_30.pdf](http://www.zaoerv.de/40_1980/40_1980_1_a_1_30.pdf)

D.L. 12 luglio 2011, 210 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;107>

Documento di Montreaux  
<http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0078.File.tmp/Montreux%20Broschuere.pdf>

Global Security <http://www.globalsecurity.org/military/facility/camp-doha.htm>

Hartung, W. D. (1996) *Mercenaries Inc. How a U.S. Company Props Up the House of Saud*  
[http://www.redrat.net/BUSH\\_WAR/mercenaries.htm](http://www.redrat.net/BUSH_WAR/mercenaries.htm)

ICRC <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/63he58.htm>

Lynch, T. Walsh, A. J. (2000) *The Good Mercenary?* Articolo apparso sul Journal of Political Philosophy, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9760.00096/abstract>

Marchetti, E. da "Affari Internazionali" (2013) *"Contractor vs. Marò"*  
<http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2303>

Marina Militare Italiana <http://www.marina.difesa.it/attivita/operativa/nmp/Pagine/default.aspx>

O'Brien, K. (1998) *"Military-Advisory Groups and African Security: Privatized Peacekeeping"*  
[http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533319808413732#.VC6pTfl\\_uSo](http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533319808413732#.VC6pTfl_uSo)

OUA convention for the elimination of mercenarism in Africa 1977

[http://www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=20041102104239](http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041102104239)

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770112/index.html>

Sentenza Corte d'Assise di Bari ottobre 2010 <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2010/10/contractors.pdf>

Sito ufficiale della Confederazione Svizzera (comunicato)  
<http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=it&msg-id=50311>

Stati parte del Documento di Montreux  
<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/humlaw/pse/parsta.html>

Testo dell'INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT FOR PRIVATE SECURITY SERVICE PROVIDERS  
[http://www.icoc-  
psp.org/uploads/INTERNATIONAL\\_CODE\\_OF\\_CONDUCT\\_Final\\_without\\_Company\\_Names.pdf](http://www.icoc-<br/>psp.org/uploads/INTERNATIONAL_CODE_OF_CONDUCT_Final_without_Company_Names.pdf)

TULPS <http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/TULPS/TULPS.htm>

United States Declaration of Independence [http://www.constitution.org/us\\_doi.pdf](http://www.constitution.org/us_doi.pdf)  
*Viola, F. (2005) La teoria della guerra giusta e i diritti umani,*  
[http://www.unipa.it/viola/Guerra\\_giusta\\_e\\_diritti\\_umani.pdf](http://www.unipa.it/viola/Guerra_giusta_e_diritti_umani.pdf)